SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle attività produttive

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 dicembre 2003, n. **364.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Bangladesh hereinafter referred to as "the Contracting Parties"

DESIROUS of strengthening friendly relationship between the two countries and promoting the development of co-operation in the fields of science and technology; and

RECOGNIZING the importance of science and technology in the national economies of both countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall promote, in accordance with their respective laws and regulations, the co-operation in the fields of science and technology between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of Bangladesh shall be responsible for the implementation of this Agreement.

ARTICLE II

The co-operation under this Agreement may include the following:

1) Exchange of scientists, researchers, technical personnel and experts;

2) Exchange of documentation and information of scientific and technological nature;

3) Joint organization of scientific and technological seminars, symposia, conferences and other meetings;

4) Implementation of joint research and experiment on scientific and technological subjects of mutual interest as well as exchange of its results;

5) Fellowships for training and specialization courses in scientific institutions of both countries;

6) Transfer of technology between the Contracting Parties in accordance with their respective stages of development; and

7) Any other form of scientific and technological co-operation as agreed upon by the Contracting Parties.

ARTICLE III

1. With a view to facilitating scientific and technological co-operation the Contracting Parties shall encourage, if necessary, the conclusion of supplementary arrangements to carry out cooperative activities between their Government's agencies, research institutes, universities and other relevant institutions within the framework of this Agreement. Such arrangements shall be concluded in accordance with the laws and regulations in force in the two countries.

2. The arrangements mentioned in paragraph 1 of this Article shall include the terms and conditions and the procedures to be followed of particular cooperative activities and other relevant matters including matters relating to protection of Intellectual Property Rights.

ARTICLE IV

Taking into account the priorities of the respective countries in the fields of Science and Technology, the Contracting Parties shall contribute to the development of co-operation as foreseen in Article 1 of this Agreement with particular reference to the following areas:

- Agriculture, fishery, husbandry and food;
- Earth sciences, meteorology and oceanography;
- Basic sciences (chemistry, physics, mathematics etc.);
- Information technologies;
- Energy and environment;
- Advanced materials and superconductors;
- Space and astronomy;
- Health, biomedicine and biotechnologies;
- Engineering and telecommunications;
- Technologies applied to the protection and conservation of cultural heritage;
- Any other sector to be agreed upon by the Parties.

ARTICLE V

1. In order to ensure optimum conditions for the application of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee on Scientific and Technological Co-operation, which shall consist of representatives, designated by the Contracting Parties.

2. The tasks of the Joint Committee shall be:

A - Review of the progress of cooperative activities under this Agreement;

B - Determination of new areas of co-operation under this Agreement;

C - Discussion on the other matters related to this Agreement.

3. The Joint Committee shall meet, if necessary, alternately in the Italian Republic and in the People's Republic of Bangladesh on mutually agreed dates.

ARTICLE VI

Each Party shall provide every facility for the entry, stay and exit of personnel officially participating in co-operation projects. Such personnel shall be subject to national provisions in force in the receiving country and may not engage in any activity extraneous to their functions, or receive any compensation other than agreed upon, without the prior authorization of both Parties.

ARTICLE VII

The Contracting Parties shall grant to each other administrative and fiscal facilities necessary for the entry and exit of equipment and materials to be used in carrying out projects in keeping with their national legislation.

ARTICLE VIII

The Contracting Parties shall bear the expenses incurred in connection with the cooperative activities under this Agreement on the basis of the principle of equality and reciprocity and in accordance with the availability of financial resources.

ARTICLE IX

This Agreement shall not affect the validity or execution of any obligation arising from other international treaties or agreements concluded by either Contracting Party.
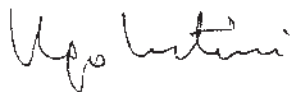
ARTICLE X

1. This Agreement shall enter into force after the date of reception of the last notification by which the two Parties have informed each other on the fulfillment of their respective internal procedures and shall remain in force for five years. It will be automatically extended for another five-year period and will thereafter be renewed accordingly, unless either Party notifies the other in writing three months prior to the expiration of the ongoing five-year period of its wish to terminate the Agreement.
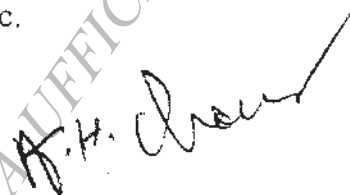
2. This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreement shall be effective without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior the date of such revision or termination.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome ....on 4th December, 2000 in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh di seguito denominati le <<Parti contraenti>>

DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due paesi e di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia;

RICONOSCENDO l'importanza della scienza e della tecnologia nelle economie nazionali di entrambi i paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti contraenti promuoveranno, in conformità con le loro rispettive leggi e regolamenti, la cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia fra i due paesi su di una base di uguaglianza e di reciproco profitto.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare del Bangladesh saranno responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO II

La cooperazione in base al presente Accordo può includere quanto segue:

1) Scambio di scienziati, di ricercatori, di personale tecnico e di esperti;
2) Scambio di documentazione e d'informazioni di tipo scientifico e tecnologico;
3) Organizzazione congiunta di seminari scientifici e tecnologici, di convegni, di conferenze e di altre riunioni;
4) Messa in opera di una ricerca in comune e di sperimentazioni in materie scientifiche e tecnologiche d'interesse reciproco, nonché scambio dei risultati;
5) Borse di studio post-universitarie per corsi di formazione e di specializzazione negli istituti scientifici dei due paesi;
6) Trasferimento di tecnologia fra le Parti contraenti in conformità con i rispettivi livelli di sviluppo;
7) Qualsiasi altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica come concordata fra le Parti contraenti.

ARTICOLO III

1. In vista di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti contraenti incoraggeranno, ove necessario, la conclusione di intese supplementari per svolgere attività di cooperazione fra le loro istituzioni governative, istituti di ricerca, università ed altri enti pertinenti nel quadro del presente Accordo. Tali intese saranno stipulate in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei due paesi.

2. Le intese di cui al paragrafo 1 del presente Articolo includeranno i termini e le condizioni nonché le procedure da seguire per particolari attività di cooperazione, ed altre questioni rilevanti, ivi comprese quelle relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

ARTICOLO IV

In considerazione delle priorità dei rispettivi paesi nel campo della scienza e della tecnologia, le Parti contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto all'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Agricoltura, pesca, allevamento di bestiame, e alimentazione;
- Scienze terrestri, meteorologia e oceanografia;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.)
- Tecnologie dell'informazione
- Energia e ambiente;
- Materiali d'avanguardia e superconduttori;
- Spazio e astronomia;
- Sanità, bio-medicina e biotecnologie;
- Progettazione e telecomunicazioni;
- Tecnologie applicate alla protezione ed alla conservazione dei beni culturali;
- Ogni altro settore da convenire fra le Parti.

ARTICOLO V

1. Al fine di garantire condizioni ottimali per l'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti istituiranno un Comitato congiunto sulla cooperazione scientifica e tecnologica, composto da rappresentanti designati dalle Parti contraenti.

2. I compiti del Comitato congiunto saranno i seguenti:

A- Controllo dell'avanzamento delle attività di cooperazione in base al presente Accordo;

B- Determinazione di nuovi settori di cooperazione in base al presente Accordo;

C - Discussione su altre questioni connesse al presente Accordo.

3. Il Comitato congiunto si riunirà, ove necessario, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare del Bangladesh in date reciprocamente stabilite.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte provvederà a tutte le agevolazioni necessarie per l'entrata, il soggiorno e l'uscita del personale che partecipa ufficialmente ai progetti di cooperazione. Questo personale sarà soggetto a disposizioni nazionali in vigore nel paese di accoglienza e non potrà intraprendere alcuna attività estranea alle proprie funzioni né ricevere, senza l'autorizzazione preliminare di entrambe le Parti, compensi oltre quelli stabiliti.

ARTICOLO VII

Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente le agevolazioni amministrative e fiscali necessarie per l'entrata e l'uscita delle attrezzature e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei progetti, in conformità alle loro legislazioni nazionali.

ARTICOLO VIII

Le Parti contraenti si faranno carico delle spese incorse in connessione alle attività di cooperazione in base al presente Accordo, in base al principio di parità e di reciprocità, e secondo la loro disponibilità di risorse finanziarie.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo non pregiudica la validità o l'esecuzione di qualsiasi obbligo derivante da altri accordi o trattati internazionali stipulati dall'una o dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO X

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne, e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Sarà automaticamente prorogato per un altro quinquennio e successivamente rinnovato nello stesso modo, fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, il suo desiderio di porre fine all'Accordo.

2. IL presente Accordo può essere riveduto per reciproco consenso. Ogni revisione o cessazione del presente Accordo diverrà effettiva, fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti o incorsi in base al presente Accordo prima della data di tale revisione o cessazione.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma, il 4 dicembre 2000, in due originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH
Ugo INTINI	Abul Hasan CHOWDHURY

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1461):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) il 31 maggio 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 giugno 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 luglio 2002 e il 7 maggio 2003.

Relazione scritta presentata il 17 giugno 2003 (atto n. 1461-A - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4210):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, e XIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2003 ed il 28 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 27 novembre 2002 e approvato il 2 dicembre 2003.

03G0394

LEGGE 22 dicembre 2003, n. **365.**

Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

Art. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, già titolari di abilitazione di control-

lore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 e in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1435):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINO) il 23 maggio 2002.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 2 luglio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione in sede deliberante, il 17 luglio 2002; 2 ottobre 2002 ed approvato il 16 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3311):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 ottobre con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 19 novembre 2002; 4 dicembre 2002; 23 gennaio 2003; 12 e 18 febbraio 2003; 28 maggio 2003.

Esaminato in aula il 15 settembre 2003, ed approvato con modificazioni il 16 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1435-*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 26 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 25 novembre 2003 e approvato il 26 novembre 2003.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1902, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 8:

«Art. 7 *(Obblighi di servizio)*. — 1.-7. *(Omissis)*.

8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico areo nonché corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 11, comma 9:

«Art. 11 *(Reclutamento nel ruolo dei marescialli)*. — 1.-8. *(Omissis)*.

9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera *g)*, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del personale dei Vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997; si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 1:

«Art. 2 *(Limiti di età per la cessazione dal servizio)*. — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati, qualora inferiori al sessantesimo anno di età.

2. Fermi restando il limite di sessanta anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa».

«Art. 7 *(Norme transitorie)*. — 1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati al cinquantasettesimo anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al cinquantottesimo anno per gli anni dal 2002 al 2004, al cinquantanovesimo anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».

Nota all'art. 3:

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978. Tale legge è stata da ultimo modificata dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002. Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, n. 2), e dell'art. 11-*ter*, comma 7:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(omissis)*;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1.-6. *(Omissis)*.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi spostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

03G0396

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette - Radiazione dalla tariffa di due marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le ditte «Vector Tabacco Inc.», tramite il proprio rappresentante, e la «JT International Italia S.r.l.», hanno richiesto il cambio di denominazione e la modifica del contenuto dichiarato di nicotina di varie marche di tabacchi lavorato nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richieste della ditta «Gutab S.a.s.», alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata: da Omni Lights King Size a Omni Gold King Size; da Omni Ultra Ligths 100'S a Omni Silver 100's.

Art. 2.

Il contenuto di nicotina della seguente marca di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta nicotina da	Mg/sigaretta nicotina a
Winston Classic Red	0,80	0,90

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Marca	Mg/sigaretta
Quest 1	10
Quest 2	10
Quest 3	10
Omni Gold King Size	10
Omni Silver 100's	10

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radicate dalla tariffa di vendita:

Sigarette

Cod.	Marca
482	Treasurer

Sigari naturali

Cod.	Marca
947	Treasurer

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 107

04A00001

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 novembre 2003.

Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del

28 ottobre 1999, concernente: «regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1999, n. 448»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 2003;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione nelle regioni italiane dell'obiettivo 1, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, (regioni dette in ritardo di sviluppo, il cui prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, punto 2, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2003 nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di euro 65.114.519,40, previsto per l'anno 2003 tra i vari bacini di utenza televisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre 1999, n. 378, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL *pro capite*, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato × indice *pro capite* decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA);

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$65.114.519,40 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} Ic\,\mathrm{Ai}}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2003 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002 pari ad euro 65.114.519,40 per l'anno 2003, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:

Regioni	Contributo regionale (Euro)
Abruzzo	940.635,41
Basilicata	454.014,64
Bolzano	350.385,41
Calabria	2.094.351,92
Campania	5.287.056,91
Emilia-Romagna	3.949.731,51
Friuli-Venezia Gulia	1.277.611,96
Lazio	3.894.150,83
Liguria	2.170.854,51
Lombardia	9.637.879,78
Marche	803.010,89
Molise	387.625,05
Piemonte	3.682.430,54
Puglia	8.352.790,77
Sardegna	3.273.999,39
Sicilia	7.765.010,30
Toscana	3.597.971,18
Trento	806.789,72
Umbria	917.770,38
Valle d'Aosta	42.669,90
Veneto	5.427.778,40
TOTALE . . .	65.114.519,40

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 242

03A14308

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 novembre 2003.

Criteri e modalità d'intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia ed all'estero, nonché per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche ed in particolare l'art. 45, che attribuisce all'autorità competente in materia di spettacolo, sentito l'organo consultivo, il compito di fissare con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dal fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche;

Visto l'art. 44 della sopraccitata legge n. 1213/1965, che prevede la concessione, da parte dell'autorità competente in materia di spettacolo, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute, di un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'art. 45 della medesima legge, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, che istituisce un fondo per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario per attività cinematografiche all'estero;

Visto l'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che istituisce il Comitato per i problemi dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 273, che regola la costituzione ed il funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e affida, in particolare, a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, compiti di consulenza dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, concernente le funzioni del predetto Comitato per i problemi dello spettacolo;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che istituisce il Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2002 contenente per l'anno 2003 i criteri e le modalità di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia ed all'estero, nonché per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica;

Ritenuto opportuno procedere, per l'anno 2004, ad una ridefinizione dei suddetti criteri e modalità di intervento;

Ritenuto, anche ai fini di una semplificazione procedurale e di un utilizzo più razionale ed efficace delle risorse finanziarie, di stabilire un criterio volto alla individuazione delle iniziative a valenza nazionale o internazionale, con effetti diversi rispetto alle iniziative di valenza locale;

Sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema, che si è espresso in data 23 ottobre 2003 sulla proposta di modifica dei criteri e modalità di intervento suddetti;

Decreta:

Sono approvati, per l'anno 2004, gli allegati criteri e modalità di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché i criteri di attribuzione dei contributi alle associazioni nazionali di cultura cinematografica per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.

Roma, 13 novembre 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250

FONDI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO

I criteri per le erogazioni di cui agli articoli 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, limitatamente alle attività cinematografiche all'estero, sono così articolati:

Criteri di ammissibilità alla sovvenzione.

Le richieste di sovvenzione per iniziative e manifestazioni finalizzate alla sviluppo ed al potenziamento delle attività cinematografiche sul piano artistico, culturale e tecnico possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione. È la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla direzione generale cinema.

Tale requisito non si applica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, agli enti locali ed istituzioni pubbliche, nonché ai «progetti speciali».

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili ai fini della contribuzione, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti in un limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozianali all'estero).

Criteri di valutazione e di giudizio della commissione.

1. Iniziative di valenza nazionale e internazionale.

La Commissione consultiva cinema stabilisce quali una tra le iniziative per le quali è stata presentata all'Amministrazione — richiesta di contributo — debba essere definita «di valenza nazionale o internazionale».

Tale definizione sarà attribuita sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;

consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;

riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;

rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità, con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validità artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;

per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero nonché rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;

per le cineteche e iniziative di conservazione: consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.

Percentuale del budget finanziabile.

a. Per le iniziative di valenza nazionale e internazionale, intraprese da soggetti proponenti finanziati da più di 5 anni, potrà essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del costo residuale.

b. Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate, intraprese da soggetti proponenti finanziati da meno di 5 anni, potrà essere assegnato un contributo fino a copertura del 50% del costo residuale.

2. Iniziative di valenza locale.

La Commissione consultiva cinema — sempre che le possibilità finanziarie lo permettano — valuterà caso per caso tutte le istanze non definite di valenza nazionale e internazionale e per ciascuna di esse esprimerà preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità o meno del progetto esaminato (sia che si tratti di istanze presentate per la prima volta, che di istanze già sovvenzionate).

Tale valutazione viene espressa dalla Commissione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

la validità culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;

qualificata direzione artistica e tecnica;

originalità e novità del progetto (anche in relazione alle aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);

capacità di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;

risonanza dell'iniziativa sulla stampa;

iniziativa volta alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio filmico;

congruità dei costi preventivati e consuntivati.

3. Progetti speciali.

Sono definiti tali le iniziative per le quali sia stata presentata domanda di contributo o su esplicito invito dell'Amministrazione stessa o da soggetti esterni in presenza di iniziative straordinarie di particolare rilevanza.

Per essi l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.

Il contributo assegnato per i progetti speciali potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.

L'approvazione dei progetti speciali è di competenza della Commissione (che terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'Amministrazione o la richiesta del soggetto proponente).

4. Integrazioni.

L'Amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e motivate, su istanza dell'interessato, può, sentita la Commissione consultiva per il cinema, disporre un'integrazione del contributo assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit superiore, nonché un importo di uscite superiori a quelle preventivate.

5. Riesami.

I progetti già esaminati, con parere negativo, dalla Commissione non potranno essere riesaminati nuovamente nel corso dello stesso anno.

6. Presentazione delle istanze.

Le istanze di sovvenzione (compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione) dovranno essere presentate alla Direzione generale per il cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le raccomandate farà fede il timbro indicante la data di spedizione), eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre 2003.*

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili, successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.

Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Le istanze dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 10,33 e dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.

Tutte le istanze verranno istruite in ordine cronologico dall'Amministrazione.

Nel caso di soggetti che abbiano già ricevuto sovvenzioni per la realizzazione di iniziative negli anni precedenti, le nuove istanze saranno valutate solo dopo la presentazione dei consuntivi relativi alle suddette sovvenzioni.

7. Presentazione del consuntivo.

Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato nell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.

Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni. Le autocertificazioni possono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'amministrazione.

Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.

Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente, iscritto al registro dei revisori attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

In caso di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima sarà automaticamente decurtata dagli uffici.

Nel caso di mancata realizzazione di una iniziativa, il relativo contributo sarà revocato.

Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.

8. Acconti.

Ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni — che ne facciano richiesta — sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.

Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti e che abbia ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni.

ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

Criteri e modalità di intervento.

I criteri per le erogazioni di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono così articolati:

1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla quota-struttura (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi alla data di presentazione della domanda). Per ogni circolo sarà assegnato un punteggio che tiene conto degli abitanti per circolo di ogni regione, secondo la seguente tabella:

circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;

circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta: punti 2;

circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.

2. Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell'attività svolta nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della commissione, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si baserà anche sulla programmazione dei circoli aderenti. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:

percentuale di film italiani o europei programmati;

frequenza delle proiezioni;

politiche di incentivazioni al pubblico;

programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;

attività varie di diffusione della cultura cinematografica;

qualità e quantità di eventuali pubblicazioni;

progetti organizzati in comune tra le associazioni.

3. Le predette associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.

4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione e da una relazione sulle singole attività da programmare, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, eccettuata la scadenza per il presente anno fissata al 31 dicembre 2003.*

5. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato dall'Amministrazione competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 è condizione inderogabile per la erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che saranno erogati ai sensi della sopra citata legge 2 ottobre 1997, n. 346.

04A00129

---

* Il termine del 31 dicembre 2003 è prorogato con provvedimento del direttore generale del cinema al 16 gennaio 2004.

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2003.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Caf nazionale del lavoro Srl», in sigla «Caf CNDL Srl», in Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Caf nazionale del lavoro Srl», in sigla «Caf CNDL Srl», con sede in Ancona, via Martiri della Resistenza, n. 63/E, partita IVA 01452610932, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi (art. 34, comma 2 e comma 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni.

Con il presente atto si autorizza la società sopra indicata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi lavoro autonomo e d'impresa, ai sensi dell'art. 32, lettera *e)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza, prot. n. 33660, presentata il 1° dicembre 2003 dal legale rappresentante rag. Mauro Gava.

All'istanza è stata allegata la seguente documentazione:

copia conforme all'originale dell'atto del 15 ottobre 2001 costitutivo della società denominata Centro di assistenza nazionale consulenti del lavoro Srl, con sede in Pordenone, via Lino Zanussi n. 11/C. Dall'atto a rogito notaio Guido Bevilacqua in Pordenone, n. 15336 di repertorio, registrato a Pordenone il 29 novembre 2001, al n. 5078/I, risulta che la società è costituita dalla Maglificio MA.RE Srl con sede in Chion, partita IVA 01035130937 e dalla Busines Reengineering S.r.l. con sede in Pordenone, partita IVA 01395200932, ed ha un capitale sociale di € 10.001;

copia conforme all'originale del verbale di assemblea straordinaria del 24 ottobre 2001, registrato a Pordenone il 12 novembre 2001 al n. 5330/I, concernente la delibera dell'aumento del capitale sociale da € 10.001 ad € 60.000, di cui € 10.000 riservati a soggetti sostituti d'imposta ex art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 aventi complessivamente almeno 50.000 dipendenti, e la modifica della denominazione in «Caf nazionale consulenti del lavoro Srl», in sigla «CAF CDL Srl»;

copia conforme all'originale del verbale di assemblea straordinaria del 25 novembre 2003 redatto dal dott. Federico Biondi notaio in Senigallia, registrato al n. 62772 di repertorio, dal quale risultano deliberati la modifica della denominazione sociale in «Caf nazionale del lavoro Srl», in sigla «CNDL Srl», ed il trasferimento della sede legale da Pordenone in Ancona, via Martiri della Resistenza, n. 63;

copia conforme all'originale del libro dei soci nel quale risultano indicati 308 soggetti che, come espressamente dichiarato dal rappresentante legale della società, rivestono la qualifica di sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ed hanno complessivamente almeno 50.000 dipendenti;

copia dello statuto della società;

polizza assicurativa di responsabilità civile n. 1637/65/40620693, con un massimale di € 1.033.000,00, stipulata con la UNIPOL Assicurazioni, agenzia di San Donà di Piave, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale;

relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf con l'indicazione che l'assistenza fiscale sarà prestata direttamente dalle sedi di Ancona, via Martiri della Resistenza n. 63 e di Pordenone, via Lino Zanussi, senza avvalersi di società di servizi.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale: decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66.

Statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13, comma 1.

Regolamento amministrazione Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 - articoli 32, comma 1, lettera *e)*, 33, 34, 40; decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 28.

Ancona, 19 dicembre 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A14289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 24 novembre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di interventi tecnici del sistema informativo centrale dell'A.C.I., l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 26 novembre 2003 con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/1333.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 dicembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A00054

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 novembre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di interventi tecnici del sistema informativo centrale dell'A.C.I., l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 19 novembre 2003, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 25 novembre 2003 con nota prot. n. 3035/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 dicembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A00055

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 24 novembre 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di interventi tecnici del sistema informativo centrale dell'A.C.I., l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 26 novembre 2003 con nota prot. n. 2.1.S./GR/mg/1334.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 dicembre 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A00056

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali degli uffici del territorio di Arezzo e di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo prot. n. 166263 in data 1° dicembre 2003 e dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato prot. n. 107666 in data 3 dicembre 2003, con le quali sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 27 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dalla programmata migrazione delle applicazioni Territorio in ambiente web — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 10 dicembre 2003 con protocollo n. 528 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali degli uffici del territorio di Arezzo e di Prato nel giorno 27 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 dicembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

04A00053

DECRETO 29 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni servizi svolti dall'ufficio provinciale di Cosenza e di mancato funzionamento di alcuni servizi svolti dall'ufficio provinciale di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 26 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, protocollo n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Viste le note prot. 445872 del 1° dicembre 2003; protocollo 445944 del 2 dicembre 2003 e protocollo 446056 del 4 dicembre 2003 dell'ufficio provinciale di Cosenza, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento nei giorni dal 1° dicembre 2003 al 3 dicembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Vista la nota protocollo 202809 dell'11 dicembre 2003 dell'ufficio provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nei giorni dal 2 dicembre 2003 al 5 dicembre 2003 dei servizi catastali e di quelli di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare o mancato funzionamento degli uffici in oggetto è da attribuirsi alle seguenti cause:

ufficio provinciale di Cosenza servizi di pubblicità immobiliare in data 1° dicembre 2003, a causa dell'incendio di una plafoniera elettrica, con conseguente interruzione di energia e lavori per la messa in sicurezza dell'impianto, il servizio di accettazione atti è stato interrotto dalle ore 8 alle ore 10, mentre quello di visura non ha funzionato per l'intera giornata;

ufficio provinciale di Cosenza - servizi di pubblicità immobiliare - in data 2 dicembre 2003 e 3 dicembre 2003, a causa della partecipazione di buona parte del personale alle assemblee indette per dette giornate, dalle ore 8 alle ore 13, dalla organizzazione sindacale RDB, i servizi di pubblicità immobiliare hanno funzionato irregolarmente;

ufficio provinciale di Catanzaro - servizi catastali e servizi di pubblicità immobiliare - a causa del danneggiamento di un concentratore (TS90), con conseguente interruzione della rete locale, dalle ore 8 del 2 dicembre 2003 alle ore 10,30 del 5 dicembre 2003 (giorno in cui è avvenuta la sostituzione dell'apparecchiatura a cura della concessionaria SOGEI), i servizi catastali e quelli di pubblicità immobiliare non hanno funzionato;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative degli uffici;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 512 del 29 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato:

per i giorni 1, 2 e 3 dicembre 2003 l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio di Cosenza;

per i giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre 2003 il mancato funzionamento dei servizi catastali e di quelli di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 29 dicembre 2003

Il direttore regionale vicario: ARTUSO

03A14307

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2003.

Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (load profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti. (Deliberazione n. 118/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2003;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

Visti:

l'art. 5 dell'allegato *A* alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);

il documento per la consultazione dell'Autorità del 1° agosto 2002 recante proposte per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non dotati di misuratori orari e per la definizione dei flussi informativi necessari alla previsione e alla consuntivazione dei prelievi di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 1° agosto 2002);

Visti:

la disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: disciplina del mercato elettrico);

gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);

Considerato che:

la disciplina del mercato elettrico prevede la valorizzazione oraria delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica nel mercato elettrico;

gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che:

a) il Sistema Italia 2004 sia operativo a decorrere dall'inizio del mese di gennaio 2004;

b) il Sistema Italia 2004 sia costituito da un mercato dell'energia elettrica, che comprende il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento, progettato e gestito dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) e da un mercato del servizio di dispacciamento, che comprende il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato del servizio di bilanciamento e il mercato della riserva, progettato e gestito dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete);

c) i partecipanti ai mercati del giorno prima e al mercato di aggiustamento formulino offerte di vendita, costituite da una quantità di energia elettrica e da un prezzo minimo a cui sono disposti a vendere, ed offerte

di acquisto, costituite da una quantità e da un prezzo massimo a cui sono disposti a comprare, formulate su base oraria;

d) i corrispettivi per il servizio di bilanciamento siano determinati su base oraria;

e) i titolari dei punti di immissione e di prelievo, qualora non siano dotati di misuratori orari, debbano essere dotati di profili di carico convenzionali (load profiling);

con nota in data 1° ottobre 2003, prot. n. 261660 (prot. Autorità n. 26216 del 2 ottobre 2003) la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha rappresentato al Gestore del mercato l'esigenza di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella disciplina del mercato elettrico e nelle istruzioni alla medesima disciplina trasmesse, in data 18 luglio 2002, al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, al fine di recepire in predetti documenti le indicazioni contenute negli indirizzi per il Sistema Italia 2004; e che, dando seguito a quanto indicato nella predetta nota, il Gestore del mercato ha predisposto e, in data 9 ottobre 2003, ha pubblicato nel proprio sito internet una proposta per la modifica della disciplina del mercato elettrico per la consultazione dei soggetti interessati;

la proposta per la modifica della disciplina del mercato elettrico di cui al precedente alinea, prevede, coerentemente con quanto previsto negli indirizzi per il Sistema Italia 2004, la formulazione su base oraria delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nei mercati dell'energia e nel mercato del servizio di dispacciamento;

a partire dall'operatività del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di transazioni sui vari mercati avverrà su base oraria e gli oneri sostenuti dal Gestore della rete per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica dipendono dagli scostamenti tra le immissioni e i prelievi orari rispetto ai programmi orari, rispettivamente, di immissione e di prelievo definiti nei mercati dell'energia come modificati in seguito all'accettazione di offerte di acquisto e di vendita nel mercato per il servizio di dispacciamento;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede, tra l'altro, che la società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) stipuli e gestisca contratti di fornitura al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;

Considerato infine che:

il documento per la consultazione 1° agosto 2002 propone due metodologie per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, segnatamente: una metodologia basata profili di prelievo determinati per area geografica (di seguito: load profiling per area) ed una metodologia basata su profili di prelievo determinati per categorie di clienti finali (di seguito: load profiling per categoria);

l'Autorità nel documento per la consultazione 1° agosto 2002 ha previsto la possibilità di istituire un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei soggetti interessati, al fine di esaminare le più opportune modalità applicative della metodologia di determinazione della distribuzione temporale dei consumi dei clienti finali non dotati di misuratore orario;

nel mese di novembre 2002 è stato istituito presso gli uffici dell'Autorità un gruppo informale di lavoro per approfondire alcuni temi di natura tecnica riguardanti la definizione dei flussi informativi necessari all'implementazione del meccanismo di load profiling, cui hanno partecipato gli uffici del Gestore della rete, dell'Acquirente unico, della società Enel distribuzione S.p.a., e rappresentanti di Federelettrica in qualità di associazione di categoria delle imprese distributrici e della Associazione italiana grossisti e trader;

gli esiti del processo di consultazione e delle attività del gruppo informale di lavoro di cui al precedente alinea hanno evidenziato l'esigenza di:

a) adottare una metodologia per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria basata sul load profiling per area, in quanto tale metodologia risulta essere caratterizzata da modalità di implementazione più semplici, nonché da costi di gestione più contenuti rispetto al load profiling per categoria;

b) prevedere che, in una fase iniziale di applicazione del load profiling per area, i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato siano considerati punti di prelievo non trattati su base oraria anche se dotati di misuratore orario, ai fini della: *i)* determinazione dei profili di prelievo d'area; *ii)* valorizzazione oraria dell'energia elettrica approvvigionata dal Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato; *iii)* determinazione degli scostamenti tra i prelievi orari dell'insieme dei medesimi clienti rispetto alle previsioni dal Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato; e che tale esigenza è giustificata da motivazioni connesse alla semplificazione delle attività di elaborazione e di aggregazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;

c) individuare l'area (di seguito: area di riferimento) nella porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, e comprendente: *i)* tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di intercon-

nessione in alta tensione; *ii)* tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o più imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione;

d) stabilire, nella fase iniziale di applicazione del load profiling per area, il periodo temporale di riferimento rispetto al quale determinare i profili di prelievo da attribuire ai clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, in un periodo temporale pari al mese;

e) prevedere che la regolazione delle partite economiche derivanti dalla differenza tra l'energia elettrica attribuita tramite l'applicazione del meccanismo di load profiling e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria avvenga con cadenza annuale;

f) prevedere che il Gestore della rete, ai fini della regolazione delle partite economiche di cui alla lettera precedente, possa avvalersi delle imprese distributrici attraverso convenzioni approvate dall'Autorità;

g) prevedere l'aggiornamento periodico dei coefficienti per l'attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica ai clienti finali non trattati su base oraria nei casi in cui si verifichi: *i)* il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero; *ii)* la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero; *iii)* l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario; *iv)* la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero per un punto di immissione; *v)* l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi;

h) prevedere che per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario sia assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento;

Ritenuto che sia opportuno:

adottare un meccanismo per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria, al fine di consentire la valorizzazione su base oraria dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria e di consentire la determinazione su base oraria dagli sbilanciamenti;

implementare un meccanismo di load profiling rispondente alle esigenze indicate nell'ultimo alinea dei considerati, lettere da *a)* ad *h)*;

prevedere la definizione dei flussi informativi necessari alla applicazione del meccanismo di load profiling per area ed alla consuntivazione dei prelievi di energia elettrica e prevedere la definizione dei relativi obblighi in capo agli esercenti il servizio di misura dell'energia elettrica;

prevedere che le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;

Delibera:

Di approvare la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria (load profiling) e la definizione di obblighi informativi degli esercenti come individuate nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*).

Di fissare la decorrenza per l'applicazione della determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non è trattato su base oraria, secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla data di applicazione del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Di stabilire come data di entrata in vigore del presente provvedimento il giorno 17 ottobre 2003.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 16 ottobre 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI PROFILI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI FINALI IL CUI PRELIEVO NON VIENE TRATTATO SU BASE ORARIA (LOAD PROFILING) E DEFINIZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI ESERCENTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Nel presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come modificata e integrata e nel-

l'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, nonché le seguenti definizioni:

a) conguaglio annuale è la regolazione delle partite economiche, a seguito della determinazione definitiva dell'energia elettrica calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria, effettuata secondo le disposizioni del presente provvedimento;

b) Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è il soggetto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999, ivi definito come acquirente unico;

c) misuratore orario è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora;

d) periodo di riferimento è il periodo temporale, pari ad un mese, su cui viene determinato il prelievo residuo d'area;

e) punti di prelievo non trattati su base oraria sono i punti di prelievo non dotati di misuratore orario ovvero dotati di misuratore orario le cui rilevazioni e registrazioni non subiscono un trattamento su base oraria;

f) trattamento su base oraria è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;

g) utente del dispacciamento è il soggetto che conclude con il Gestore della rete un contratto di dispacciamento per un insieme di punti di prelievo,

h) deliberazione n. 95/01 è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;

i) testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata ed integrata;

j) deliberazione n. 27/03 è la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003;

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente provvedimento:

a) disciplina le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione, su base oraria, della medesima energia elettrica anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;

b) definisce gli obblighi informativi degli esercenti i servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/1995, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera *a)*.

2.2. La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera *a)*, prevede:

a) l'attribuzione, a ciascun utente del dispacciamento, incluso il soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, di una quota del prelievo residuo di area, di cui al successivo art. 4;

b) la regolazione, su base annuale, delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun anno solare e in ciascun punto di prelievo.

Art. 3.

Area di riferimento

3.1. Area di riferimento è una porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita nell'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, e comprendente:

a) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione, denominata impresa distributrice di riferimento;

b) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o più imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione, e che sono denominate imprese distributrici sottese.

3.2. Ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di interconnessione in alta tensione entro la zona, tra le imprese distributrici di riferimento alle quali è connessa direttamente, ovvero indirettamente tramite reti di altre imprese non di riferimento.

3.3. L'impresa distributrice di riferimento adempie, anche per conto delle imprese distributrici sottese, agli obblighi informativi rilevanti per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non trattati su base oraria.

3.4. Le imprese distributrici sottese sono tenute a trasmettere all'impresa distributrice di riferimento, ai fini degli adempimenti connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo, le informazioni di cui al titolo II del presente provvedimento.

Art. 4.

Prelievo residuo di area

4.1. Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:

a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica immessa:

i) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

ii) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento;

b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata:

i) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

ii) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria.

4.2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 4.1:

a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;

b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario viene assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento;

c) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario viene assunto, nel periodo di riferimento, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo residuo dell'area medesima;

d) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato vengono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria.

Art. 5.

Attribuzione del prelievo residuo di area

5.1. Il prelievo residuo di area viene attribuito, in maniera convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento applicando al prelievo residuo di area il coefficiente di ripartizione di cui al comma 5.2.

5.2. Il coefficiente di ripartizione, per ciascun contratto di dispacciamento e per ogni area di riferimento, è pari al rapporto tra:

a) l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria;

b) l'energia elettrica complessivamente prelevata nel corso dell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.

5.3. Il prelievo residuo di area attribuito al garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è determinato come differenza tra il prelievo residuo di area, e la somma dei prelievi residui di area attribuiti a ciascun utente del dispacciamento.

5.4. Qualora all'interno di una stessa area di riferimento siano presenti due o più imprese distributrici il prelievo residuo di area, attribuito al Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, è ripartito tra le medesime imprese in proporzione al rapporto tra:

a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 5.5; e

b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di tutte le imprese distributrici comprese nell'area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera *a)*.

5.5. L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice compresa nell'area di riferimento e l'energia elettrica prelevata dalla rete della medesima impresa, dove:

a) l'energia elettrica immessa è pari alla somma dell'energia elettrica:

i) immessa nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;

ii) immessa nei punti di immissione appartenenti alla porzione di rete dell'impresa distributrice e all'area di riferimento;

b) l'energia elettrica prelevata è pari alla somma dell'energia elettrica:

i) prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;

ii) prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato trattati su base oraria e a clienti del mercato libero presi nell'ambito territoriale di detta impresa distributrice.

Art. 6.

Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata

6.1. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dal soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, per ciascuna area di riferimento e per i punti di prelievo non trattati su base oraria nella responsabilità del medesimo utente del dispacciamento, ha diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora sia positivo, ovvero deve versare, qualora sia negativo, al medesimo Gestore un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai sensi del comma 6.3;

b) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno solare precedente nei predetti punti di prelievo, corretta utilizzando i coefficienti di perdita di cui dell'art. 10, comma 10.3, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 5.

6.2. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno solare precedente e a ciascuna area di riferimento, il Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è tenuto a versare al Gestore della rete o ha diritto a ricevere dal medesimo Gestore un corrispettivo pari alla somma, con segno opposto, del corrispettivo determinato come previsto al comma 6.1.

6.3. Il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera *a)*, è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora.

6.4. In caso di rilevazioni dell'energia elettrica prelevata su un periodo non coincidente con l'anno solare, ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria in un anno è determinata applicando il criterio del pro-quota giorno.

6.5. Il Gestore della rete ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo, si avvale, attraverso convenzioni approvate dall'Autorità, delle imprese distributrici di riferimento.

6.6. Il Gestore della rete, ovvero il soggetto che ha concluso la convenzione di cui comma 6.5, può richiedere, in maniera non discriminatoria, agli utenti del dispacciamento forme di garanzia ai fini del rispetto degli obblighi di ai cui commi 6.1 e 6.2.

TITOLO II

OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 7.

Obblighi informativi connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo

7.1. Entro il giorno dieci di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa invia all'impresa distributrice di riferimento, per i clienti finali situati nel proprio ambito di competenza e per ciascuna area di riferimento:

a) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, nell'anno solare precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria;

b) l'energia elettrica prelevata, nel corso dell'anno solare precedente, dalla totalità dei clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.

7.2. Entro il giorno quindici di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento determina i coefficienti di ripartizione, di cui all'art. 5, comma 5.2, per ciascun utente del dispacciamento in relazione a ciascuna area di riferimento e comunica, entro il medesimo termine, tali coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato.

7.3. Entro il giorno quindici di ciascun mese, le imprese distributrici sottese aggiornano e trasmettono all'impresa distributrice di rife-

rimento, a valere per i mesi successivi e tenendo conto delle variazioni di cui dell'art. 9, comma 9.1, lettere da *a)* ad *e)*, le grandezze di cui al comma 7.2, lettere *a)* e *b)* e, relativamente al proprio ambito di competenza e al periodo di riferimento precedente, le somme dell'energia elettrica:

a) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;

b) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria;

c) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria;

d) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera *b);*

e) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera *b)*.

7.4. Entro il giorno diciotto di ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, i quantitativi, che sono eventualmente determinati in maniera convenzionale, dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese.

7.5. Entro il giorno venti di ciascun mese, l'impresa distributrice di riferimento determina il prelievo residuo di area e aggiorna, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 9, comma 9.1, lettere da *a)* ad *e)*, i coefficienti di ripartizione, per ciascun utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento, da utilizzare a partire dal mese successivo. Entro il medesimo termine, l'impresa distributrice di riferimento trasmette il prelievo residuo di area e i coefficienti di ripartizione determinati ai sensi del presente comma, al Gestore della rete che provvede a rendere disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato, dette informazioni.

7.6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, l'impresa distributrice di riferimento:

a) aggiorna i valori dei coefficienti di ripartizione di cui all'art. 5, comma 5.2, ponendo, transitoriamente, i medesimi pari a zero;

b) adotta, per i punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, le medesime disposizioni previste nel caso in cui non vengano forniti al Gestore della rete le informazioni relative alle immissioni e ai prelievi riferiti ai medesimi punti utilizzate ai fini della determinazione degli oneri di sbilanciamento.

Art. 8.

Obblighi informativi connessi con la regolazione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata

8.1. Entro il giorno quindici di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica all'impresa distributrice di riferimento la somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.

Art. 9.

Obblighi informativi connessi con l'aggiornamento della configurazione del sistema per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo

9.1. Le disposizioni del presente articolo valgono nel caso in cui, durante un anno solare, si verifichi almeno uno dei seguenti eventi:

a) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero;

b) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero;

c) l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario;

d) la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero ad un punto di immissione;

e) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi.

9.2. Le variazioni relative agli eventi di cui al comma 9.1, lettere *a)*, *b)*, *c) d)* ed *e)*, sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione.

9.3. Le variazioni intercorse a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 9.1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, devono essere comunicate all'impresa distributrice competente per ambito territoriale, unitamente alla documentazione riguardante le variazioni intercorse, all'identificativo del cliente finale, all'identificativo del punto di prelievo associato e alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente:

a) dal nuovo utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere *a)* e *b)*;

b) dall'utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere *d)* ed *e)*.

9.4. La variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera *c)*, deve essere comunicata all'utente del dispacciamento, per il punto di prelievo oggetto della variazione, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.

9.5. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera *b)*, e nel caso di indisponibilità della misura dell'energia elettrica prelevata effettuata contestualmente al verificarsi della variazione, l'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo oggetto della variazione intercorsa viene attribuita ai diversi utenti del dispacciamento sulla base dell'attribuzione convenzionale effettuata ai sensi del presente provvedimento.

9.6. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera *e)*, l'energia elettrica prelevata dal cliente finale nell'anno solare precedente è assunta pari ad un consumo annuale standard attribuito, in maniera convenzionale e non discriminatoria tra clienti finali, sulla base dei consumi tipici dei clienti della stessa tipologia contrattuale e aventi analoghe caratteristiche del prelievo, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

10.1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4.2, lettera *a)*, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica.

10.2. Entro il 31 dicembre 2003 le imprese distributrici di riferimento determinano i coefficienti di ripartizione come definiti all'art. 5, comma 5.2, nonché il prelievo residuo di area come definito all'art. 4, sulla base dei dati che risultano disponibili relativamente all'anno 2003, e trasmettono tali informazioni al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti di dispacciamento e al Garante della fornitura del mercato vincolato.

10.3. Entro il giorno 30 novembre 2003, le imprese distributrici sottese trasmettono alle imprese distributrici di riferimento le informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di cui al comma 10.2.

10.4. L'Autorità con successivo provvedimento determina i coefficienti di perdita da utilizzare per la correzione delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 4, comma 4.1, all'art. 5, all'art. 7, e all'art. 8 del presente provvedimento.

10.5. Per l'anno 2004, il periodo di riferimento può essere assunto pari al trimestre. Le imprese distributrici di riferimento che si avvalgono di tale facoltà definiscono e comunicano all'Autorità, modalità coerenti per l'attuazione del presente provvedimento.

03A14288

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2004 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 160/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03 (di seguito: deliberazione n. 24/03);

la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 110/03 (di seguito: deliberazione n. 110/03);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 24/03, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 110/03, l'indice J_t,, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che sia necessario, per il trimestre gennaio-marzo 2004:

modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1 della medesima deliberazione;

confermare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Di diminuire, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, di 0,0309 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03; tale diminuzione è pari a 1,1903 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Di confermare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, le tariffe di forniture dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate, per il trimestre ottobre-dicembre 2003 dall'art. 2 della deliberazione 24 settembre 2003, n. 110/03.

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° gennaio 2004.

Milano, 23 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2004 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE E DELLE TARIFFE DEGLI ALTRI GAS, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 APRILE 1999, N. 52/99.

1. *Introduzione.*

1.1 Per il trimestre gennaio-marzo 2004 l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99) ha registrato una variazione pari al – 8,5 % rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 24/03).

1.2 Per lo stesso trimestre gennaio-marzo 2004 l'indice dei prezzi di riferimento J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas di cui all'art. 2, comma 2, della medesima deliberazione n. 52/99, ha registrato una variazione pari al 4,2% rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 110/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2003 (di seguito: deliberazione n. 110/03). Essendo questa variazione inferiore al 5%, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti non subiscono alcuna variazione.

1.3 Il provvedimento proposto prevede:

l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 7, comma 1 della medesima deliberazione n. 138/03;

la conferma delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas manifatturati composti in prevalenza da propano, secondo i criteri stabiliti all'art. 2, della deliberazione n. 52/99, così come aggiornate per il trimestre ottobre-dicembre 2003, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 110/03.

2. *Condizioni economiche di fornitura del gas naturale.*

2.1. La verifica effettuata per il trimestre gennaio-marzo 2004, con riferimento ai dati del periodo marzo-novembre 2003, porta ad un valore dell'indice I_t, al 1° gennaio 2004 pari a 1,057 che, rispetto al valore preso precedentemente a riferimento I_{t-1}, pari a 1,155 al 1° aprile 2003, fa registrare una variazione in diminuzione dell'8,5%, come evidenziato dalla seguente tabella:

$GASOLIO_t$	centesimi di euro/kg	**22,5107**
$GASOLIO_0$	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ_t	centesimi di euro/kg	**15,4613**
BTZ_0	centesimi di euro/kg	14,1070
$GREGGIO_t$	centesimi di euro/kg	**19,4283**
$GREGGIO_0$	centesimi di euro/kg	18,4792
I_t (1 gennaio 2004)	-	**1,057**
I_{t-1} (1 aprile 2003)	-	1,155
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	**-8,5%**

2.2 L'indice I_t subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 5% comportando una diminuzione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di 0,0309 centesimi di euro/MJ.

Nel periodo marzo-novembre 2003, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 246,50 a 254,74 US$/MT (+3,3%), BTZ da 171,23 a 175,01 US$/MT (+2,2%) e paniere dei greggi da 216,33 a 219,86 US$/MT, (+1,6%).

Tali incrementi sono stati assorbiti dall'effetto del deprezzamento, pari al 12,8% nel periodo di riferimento, del dollaro Usa rispetto all'euro (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 1,005155 ad un valore di 1,133609).

2.3 La variazione dell'indice I_t, comporta una riduzione di circa il 3,6% della tariffa media al netto delle imposte. Per un'utenza domestica media con un consumo pari a 1.400 metri cubi annui, la diminuzione determina una minore spesa, su base annua, pari a circa 19,92 euro al lordo delle imposte.

3. *Tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas.*

3.1 La verifica effettuata per il trimestre gennaio-marzo 2004, relativamente ai dati del trimestre di riferimento ottobre-dicembre 2003, porta ad un valore dell'indice J_t, al 1° gennaio 2004 pari a 1,053, che rispetto al valore preso precedentemente a riferimento J_{t-1}, pari a 1,011 al 1° ottobre 2003, fa registrare una variazione in aumento del 4,2%, come evidenziato dalla seguente tabella:

$PROPANO_t$	centesimi di euro/kg	**23,8688**
$PROPANO_0$	centesimi di euro/kg	22,6643
J_t (1 gennaio 2004)	-	**1,053**
J_{t-1} (1 ottobre 2003)	-	1,011
$\frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}}$	%	4,2%

3.2 Essendo questa variazione inferiore, in valore assoluto, al 5%, le tariffe dei gas di petrolio liquefatto non subiscono alcuna variazione.

Nel trimestre ottobre-dicembre 2003, la quotazione media del propano, espressa in dollari Usa, è passata da 258,50 a 279,50 US$/MT (+8,1%).

Inoltre, nel periodo di riferimento, si è registrato un deprezzamento del dollaro Usa rispetto all'euro pari a 3,8%, (il rapporto US$/euro è passato da un valore di 1,12793 ad un valore di 1,17098).

Milano, 23 dicembre 2003

Il direttore dell'area gas: DI MACCO

03A14312

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Proroga della validità delle tariffe e delle opzioni tariffarie per il trasporto dell'energia elettrica e per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 164/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2002, n. 153/02;

la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 30/03;

Considerato che:

l'art. 1-*quinquies*, comma 7, della legge n. 290/2003, stabilisce che l'Autorità definisca entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e di distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, indicando altresì i criteri ai quali l'Autorità è chiamata ad attenersi;

la deliberazione n. 30/03 prefigura la definizione dei provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica, per il secondo periodo di regolazione, entro il 31 dicembre 2003;

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 30/03, in data 12 novembre 2003 è stato diffuso un secondo documento di consultazione, che tiene conto dei criteri di cui al primo alinea;

in esito a tale consultazione, conclusasi il 12 dicembre 2003, sono stati forniti nuovi e rilevanti elementi di valutazione che richiedono ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità e che potrebbero rendere necessaria la diffusione di un ulteriore documento per la consultazione;

Ritenuto che sia opportuno:

prorogare, nelle more dell'adozione della definizione dei provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica per il secondo periodo di regolazione, la validità delle tariffe e delle opzioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2003, fino al 31 gennaio 2004;

per esigenze di certezza del sistema tariffario, ai fini della verifica del vincolo *V1* per l'anno 2003 il periodo di riferimento per il calcolo di ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari debba comprendere il mese di gennaio 2004.

Delibera:

Di prorogare la validità delle tariffe e delle opzioni tariffarie di cui alla parte II dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: Testo integrato), in vigore al 31 dicembre 2003, fino al 31 gennaio 2004.

Di prevedere che, ai fini delle verifiche del rispetto del vincolo *V1* per l'anno 2003, di cui all'art. 7 del Testo integrato, i ricavi ammessi e i ricavi effettivi rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi eccedentari siano calcolati con riferimento al periodo 1° gennaio 2003 - 31 gennaio 2004.

Di prevedere che, per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 gennaio 2004, ai fini dell'applicazione del comma 6.1 del Testo integrato, si considerino i ricavi effettivi del mese di gennaio 2004, destinati a confluire nel bilancio di esercizio 2004.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Milano, 23 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

03A14311

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 165/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l'art. 8;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 83;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni e in particolare la deliberazione 24 settembre 2003, n. 109/03;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 164/03;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03;

la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 73/03;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione inferiore al 3%;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004 è confermato il valore del parametro Ct, di cui all'art. 2.2 della deliberazione n. 109/03.

Art. 3.

Aggiornamento di parametri e componenti tariffarie

3.1 Sono confermati i valori dei parametri e delle componenti tariffarie come fissati con la deliberazione n. 109/03.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Milano, 23 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

03A14310

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 dicembre 2003, n. **55.**

Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi II semestre 2003.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
Gabinetto
Servizi di controllo interno
Direzioni generali

Alle Amministrazioni autonome

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e per conoscenza:

Alle Corte dei conti

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

All'Istituto nazionale di statistica

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità dirigenziali consentendo di verificare l'andamento della

gestione attraverso il confronto dei costi previsti nel budget con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi sostenuti, che esprime l'impiego effettivo delle risorse, rappresenta la fase gestionale e consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dello svolgimento dell'azione amministrativa.

In tale contesto, per assicurare l'uniformità e l'omogeneità di comportamento nel trattamento delle informazioni economiche da parte delle Amministrazioni pubbliche, sono state istituzionalizzate le regole e i criteri contabili, contenute nel relativo Manuale, che sono alla base della formulazione del budget e della rilevazione delle voci di costo.

2. La rilevazione dei costi sostenuti è effettuata, per la prima volta nel 2003, secondo la logica completa della contabilità economica, oltre che per natura di costo delle risorse impiegate, anche in relazione alle funzioni svolte, rappresentate dalle Missioni istituzionali perseguite dalle diverse strutture organizzative.

In tale contesto, e in ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge nell'ambito del processo di programmazione economico-finanziaria, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del Centro medesimo che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti centri di costo e monitorare il processo di rilevazione dei costi.

Il sistema di contabilità economica consente di evidenziare, in termini economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili dalle Amministrazioni tramite la raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche, rappresentando un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le Amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio finanziario, sia per il Ministro dell'economia e delle finanze nel suo ruolo di coordinatore della finanza pubblica (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978, e successive modificazioni e integrazioni).

Proprio per il perseguimento di tali finalità, le informazioni economiche del consuntivo 2003 vengono poste a base di riferimento per la costruzione del bilancio finanziario di previsione per il 2005.

A tale riguardo si segnala l'importanza della tempestività nella rilevazione dei dati economici, da parte di tutti i centri di costo, nel rispetto dei termini previsti nell'unito calendario degli adempimenti, allo scopo di poter approntare le apposite tabelle utilizzabili dalle singole Amministrazioni nell'ambito del successivo processo di formazione del bilancio di previsione.

3. In base alle indicazioni della circolare n. 34 del 4 luglio 2003, i centri di costo delle Amministrazioni centrali hanno proceduto alla «rilevazione dei costi del primo semestre» ed all'eventuale adeguamento delle previsioni economiche formulate per lo stesso anno.

Le singole strutture organizzative debbono ora procedere alla rilevazione dei costi del secondo semestre 2003, facendo riferimento alle indicazioni riportate nell'unita nota tecnica (allegato 1), contenente le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica e la rappresentazione del processo contabile. Nella nota tecnica, vengono riportate, altresì, le modalità di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell'anno 2003 con il rendiconto generale dello Stato (art. 11, decreto legislativo n. 279/1997).

4. In relazione all'operatività concreta che vengono ad assumere le informazioni economiche, anche questa fase del processo in questione richiede, come nel passato, il massimo impegno e la fattiva partecipazione di tutte le strutture interessate soprattutto in relazione alla tempificazione indicata nel calendario.

Corre l'obbligo di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di dotarsi di idonee risorse umane e strumentali, in particolare di quelle informatiche, come indicato nella circolare di indirizzo n. 6 del 23 febbraio 2000, e nelle successive circolari operative.

Per tutte le problematiche che avessero a manifestarsi, è possibile fare riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le Amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web.

Tel. 06/4761-4080-4081-4083-4613-4514;

Fax 06/47614765-4766;

E-mail: sacr@rgs.tesoro.it

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.contabilitaeconomica.rgs.tesoro.it, nell'apposita area pubblica accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.tesoro.it che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Le Amministrazioni stesse, infine, potranno rivolgersi al suddetto servizio per ogni esigenza connessa all'organizzazione del rispettivo sistema di controllo interno di gestione, la cui attivazione, prevista dal decreto legislativo n. 286/1999, è ormai inderogabile in quanto strumentale anche al processo di rilevazione e analisi dei costi. A tal fine si rinnova la disponibilità del servizio per ogni attività di sostegno e supporto a tale attivazione.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEI COSTI
2° SEMESTRE 2003

NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, dalla data che sarà indicata sul sito di Contabilità economica, procedono all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi 2° semestre 2003 e degli altri allegati ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, **inderogabilmente entro il 26 gennaio 2004.**

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e validare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti **inderogabilmente entro il 30 gennaio 2004.**

Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare, sul portale di contabilità economica, i Documenti di rilevazione dei costi per ciascuna Amministrazione e predisporrà il Documento relativo allo Stato da presentare al Parlamento.

SEZIONE PRIMA

INDICAZIONI GENERALI

1. REGOLE E PRINCIPI CONTABILI DA APPLICARE ALLA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2003

Per la rilevazione dei costi del 2° semestre 2003, le Amministrazioni centrali dello Stato hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso piano unico dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero delle Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il livello minimo di rappresentazione contabile, esposto nella Tabella B, allegata al citato decreto, relativa al **piano dei conti**, nella stesura modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n°34558/2002, costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le stesse Amministrazioni – secondo quanto già indicato nella nota tecnica allegata alla circolare ministeriale del 26 maggio 1999, n. 32 – resta invariata la possibilità di estendere il livello di rilevazione e di analisi dei costi in relazione a specifiche esigenze conoscitive e di controllo interno.

Il sistema unico di contabilità analitica e le sue rilevazioni si pongono in stretta integrazione sia con il sistema di controllo interno di gestione e con il processo di costruzione del bilancio finanziario delle Amministrazioni, sia con le decisioni di finanza pubblica. A tali fini, pertanto, si rende indispensabile garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza.

Risulta, quindi, necessario che gli eventi amministrativi espressivi dell'impiego delle risorse disponibili vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni stessi.

A tale proposito è stato predisposto il **Manuale dei principi e delle regole contabili**, pubblicato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n°136587 del 30 dicembre 2002, consultabile ed utilizzabile in formato elettronico anche sul portale di contabilità economica.

Per quanto attiene i principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al sistema unico di contabilità economica analitica, il Manuale

costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni. Per assolvere alla rilevazione dei costi del 2° semestre 2003, sono necessarie, tuttavia, ulteriori indicazioni.

2. STRUTTURE ORGANIZZATIVE A CUI RIFERIRE LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2003

Al fine di preservare il confronto fra i costi previsti e quelli rilevati, le strutture utilizzate per la formulazione del budget 2003, per la rilevazione dei costi del 1° semestre e la revisione del budget 2003 saranno le medesime con cui si procederà alla rilevazione dei costi del 2° semestre 2003. Qualsiasi cambiamento delle strutture dei centri di costo potrà essere preliminarmente concordato, previa tempestiva segnalazione, con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

3. ELEMENTI IN BASE AI QUALI EFFETTUARE LA RILEVAZIONE DI COSTI DEL 2° SEMETRE 2003

Ogni centro di costo effettuerà la rilevazione dei costi del 2° semestre 2003:

- **per natura**, secondo la **articolazione del Piano dei Conti** al secondo livello per tutte le voci, tranne che per la voce "Ammortamenti", che dovrà essere rilevata al terzo livello;
- **per destinazione**, rilevando i costi sostenuti con riferimento alle singole **Missioni Istituzionali** a cui il centro di costo partecipa;
- **esprimendo la quantità** di risorse impiegate in termini di unità di riferimento (tempo: anni/persona) solo per la voce Personale-comparto/qualifica. Per tutte le altre voci, il costo è valorizzato direttamente in termini monetari;
- **utilizzando le schede informatizzate** disponibili nelle applicazioni dell'area riservata del portale di contabilità economica.

Si sottolinea la fondamentale importanza che assume la lettura dei dati di economici, oltre che per *natura* (Piano dei conti) e *struttura organizzativa* (centro di costo), anche per *destinazione*, mediante la rilevazione dei costi per Missione Istituzionale.

Riferire i costi alle Missioni Istituzionali significa correlare le risorse impiegate alle loro destinazioni, cioè alle finalità che sono state perseguite dai diversi centri di costo delle Amministrazioni, finalità di cui le Missioni Istituzionali sono una rappresentazione.

Il ruolo primario della lettura dei costi per destinazione è chiaramente individuata dal D.Leg.vo 279/97, secondo il quale la "valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte" sono l'obiettivo fondamentale della contabilità economica le cui componenti, oltre al Piano dei conti ed ai centri di costo, sono i servizi erogati dalle Amministrazioni che vanno a confluire nelle Missioni Istituzionali.

4. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE PER LA VOCE "COMPARTO/QUALIFICA"

Solo per le Amministrazioni dotate di sistemi contabili alimentanti interni, sono previste, due modalità di rilevazione del costo del personale da concordare preventivamente, una standard ed una facoltativa:

a. Modalità standard di rilevazione del costo della voce "personale-comparto/qualifica"

Contempla il preventivo inserimento, da parte degli uffici del personale, dei valori medi unitari annui del costo del lavoro (comprensivo di costo straordinario) per posizione economica, calcolati, così come indicato nel citato **Manuale delle regole e dei principi contabili** *(paragrafo 5.1.3, sezione "calcolo ed attribuzione dei costi sostenuti - rilevazione-"),* a partire dalla spesa liquidata nel 2° semestre. I centri di costo, a loro volta, inseriranno la quantità di personale impiegato per Missione Istituzionale in termini di Anni Persona di impegno contrattuale. Il sistema calcolerà automaticamente il costo del personale per la voce "comparto/qualifica" e per Missione Istituzionale moltiplicando gli Anni Persona inseriti dai centri di costo per i valori medi inseriti dagli uffici del personale.

b. Modalità alternativa di rilevazione del costo della voce "personale-comparto/qualifica"

Qualora siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, sistemi contabili attraverso i quali vengano rilevati Anni Persona impiegati e relativi costi sostenuti dai centri di costo, l'Amministrazione potrà preventivamente concordare con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio l'inserimento nel sistema di contabilità economica dei dati di costo già calcolati e degli Anni Persona provenienti dai propri sistemi.

Per l'utilizzo di tale modalità si rimanda alla nota di cui all'**allegato 4** della presente circolare.

5. PROCEDURE AUTOMATIZZATE DI AUSILIO PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2003

Analogamente alla rilevazione dei costi del 1° semestre 2003, sono previste due procedure automatizzate di ausilio alla rilevazione dei costi del 2° semestre. In particolare:

a. Procedura automatizzata di supporto per gli ammortamenti

Tale procedura, illustrata nella sezione seconda, provvede al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al centro di costo per il 2° semestre 2003, sulla base dei valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel semestre in esame e nei periodi precedenti, e formula una proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, utilizzando come parametro gli Anni Persona imputati dal centro di costo per Missione Istituzionale nel semestre.

b. Procedura automatizzata di ausilio per l'attribuzione dei costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, alle Missioni Istituzionali

La procedura non obbligatoria, consente al centro di costo di inserire i costi rilevati nel 2° semestre 2003 per voce del Piano dei conti e visualizzare, su una apposita scheda, la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali effettuata dalla procedura stessa (utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nel 2° semestre), che potrà modificare oppure accettare integralmente.

I dati di costo proposti, eventualmente modificati, saranno quindi **registrati** sul sistema, senza che il centro di costo debba imputare successivamente altri dati.

La procedura in esame è limitata ai costi diversi da "Personale-comparto/qualifica", per cui occorre effettuare, in via prioritaria rispetto alle altre voci, l'imputazione puntuale in Anni Persona per Missione Istituzionale, e non si applica agli "Ammortamenti", per i quali la proposta di attribuzione alle Missioni Istituzionali viene effettuata dalla procedura di supporto descritta al punto precedente.

6. PROCEDURE AUTOMATICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI VIA FILE

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, è possibile, inoltre, avvalersi della trasmissione automatica dei dati al sistema di contabilità economica mediante un file, generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale**.

Le Amministrazioni che decidessero di avvalersi di tale opzione dovranno **concordarla preventivamente con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio** del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le caratteristiche della funzionalità in esame, si rimanda alla nota di cui all'**allegato 4** della presente circolare.

7. ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLE AMMINISTRAZIONI

I centri di costo, in occasione della rilevazione dei costi del 2° semestre 2003, dovranno comunicare le informazioni necessarie per la **riconciliazione** tra i dati economici e finanziari.

I centri di costo, inoltre, dovranno fornire qualunque indicazione ritenuta utile a migliorare la leggibilità e la comprensione dei dati esposti utilizzando l'apposita **Nota Illustrativa**, disponibile in formato elettronico sul portale di contabilità economica.

Per la prima volta, infine, avvalendosi dei dati di rilevazione dei costi dell'anno 2003, l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio procederà all'analisi ed al monitoraggio delle politiche pubbliche di settore, come stabilito dall'articolo 22, 5° comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine, questo Ispettorato Generale, **successivamente alle scadenze stabilite per l'inserimento e la trasmissione dei dati** - riportate nell'unito calendario degli adempimenti -, inviterà i centri di responsabilità amministrativa, con apposita comunicazione, a fornire ulteriori informazioni in merito alla composizione dei costi rilevati dai sottostanti centri di costo per Missione Istituzionale.

Altre indicazioni in merito sono riportate nel successivo allegato 3.

SEZIONE SECONDA

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2003

1. GLI ATTORI DEL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 2° SEMESTRE 2003

L'immissione e la trasmissione dei dati del sistema avverranno integralmente per mezzo delle procedure presenti nell'area riservata del portale di contabilità economica[1].

Analogamente ai precedenti adempimenti, ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale sarà identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che identificherà univocamente il soggetto stesso e garantirà la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte.

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di predisposizione del budget, ossia:

- **l'ufficio del personale**, ha il compito di fornire i valori medi annui per la voce "retribuzioni", distintamente per posizione economica[2];
- **il centro di costo**, ha il compito di immettere i costi di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al 2° semestre 2003;
- **il responsabile del centro di costo**, controlla i dati immessi dal proprio centro di costo e procede alla loro validazione;
- **il responsabile del Centro di responsabilità amministrativa**, riveste un ruolo importante nell'ambito del processo di programmazione e gestione economico-finanziaria, e per il quale

[1] Ad eccezione delle Amministrazioni che concordassero con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nell'allegato 4 alla presente circolare.

[2] L'utenza relativa all'ufficio del personale **non** sarà attivata in sede di rilevazione dei cosi del 2° semestre, per le Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei centri di costo, come descritto nell'allegato 4 alla presente circolare.

è stato, **previsto uno specifico profilo utente**, che gli permette di visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai centri di costo sottostanti e monitorare il processo di rilevazione dei costi;

- **l'Ufficio Centrale di Bilancio** (UCB), controlla i dati immessi e validati dai centri di costo dell'Amministrazione di riferimento, per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite nella presente circolare, e provvede alla loro approvazione;
- **l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio** del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, raccoglie i dati trasmessi da tutti i centri di costo ed approvati dagli UCB e, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei documenti da trasmettere ai competenti organi politici ed alle Amministrazioni.

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi dei processi di rilevazione dei costi del 2° semestre 2003, per la quale ci si avvarrà di apposite schede informatizzate.

Con la rilevazione dei costi del 2° semestre 2003 si conclude la rilevazione dei costi dell'anno 2003.

A tale proposito si sottolinea quanto segue:

- i costi complessivamente sostenuti nel 2003 saranno ottenuti dal sistema dopo l'inserimento dei dati del 2° semestre, sommando a questi i costi rilevati nel 1° semestre in occasione del corrispondente adempimento (circolare n° 34 del 20 luglio 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- i costi rilevati per il 1° semestre saranno automaticamente riportati nelle procedure di rilevazione dei costi del 2° semestre, sono visualizzabili e non modificabili;
- attraverso le applicazioni informatiche presenti nell'area riservata del portale di contabilità economica per la rilevazione dei costi del 2° semestre 2003 è possibile operare unicamente sui dati del 2° semestre.

2. L'INSERIMENTO DEI VALORI MEDI UNITARI ANNUI DEL COSTO DEL LAVORO PER POSIZIONE ECONOMICA DA PARTE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE

Per la rilevazione dei costi del 2° semestre, la determinazione dei valori unitari medi annui del costo del lavoro per posizione economica avverrà, secondo i principi descritti nel citato **Manuale dei principi e delle regole contabili** *(paragrafo 5.1.3, sezione "calcolo ed attribuzione dei costi sostenuti -rilevazione-")*, da parte degli uffici del personale delle Amministrazioni, che dovranno inserirli nel sistema di contabilità economica, distintamente per centro di responsabilità amministrativa.

Gli uffici del personale potranno, come di consueto, avvalersi dei dati degli elaborati riepilogativi dei pagamenti *(flussi mensili di spesa)* per il 2° semestre 2003 che saranno messi a disposizione delle Amministrazioni sul portale web di contabilità economica.

Il dato inserito rappresenta il valore mediante il quale saranno valorizzate le quantità di lavoro impiegate, in Anni Persona, rilevate da parte dei centri di costo stessi.

3. L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI COSTO

Ogni centro di costo, **preliminarmente** alla rilevazione dei costi per il 2° semestre 2003, dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di Responsabilità Amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

Nella fase di rilevazione dei costi del 2° semestre **non** sarà possibile eliminare le Missioni Istituzionali su cui è stato formulato il budget 2003 e quelle a cui sono stati riferiti i costi del 1° semestre e della revisione budget 2003, mentre sarà possibile aggiungere altre Missioni che non erano state incluse precedentemente.

4. L'INSERIMENTO DEI DATI DI IMPIEGO DEL PERSONALE IN ANNI PERSONA

I centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel 2° semestre 2003, incluso il di cui "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- gli Anni Persona di impegno effettivo impiegati nel 2° semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale);
- gli Anni Persona di impegno straordinario impiegati nel 2° semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale);
- gli Anni Persona di "comandati OUT" del 2° semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al citato **Manuale delle regole e dei principi contabili** *(paragrafo 5.1.3, sezione "calcolo ed attribuzione dei costi sostenuti -rilevazione-")*.

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale moltiplicando gli Anni persona per i valori medi annui per posizione economica inseriti dall'ufficio del personale[1]

5. L'INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI BENI PATRIMONIALI AI FINI DEL CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

L'inserimento dei valori patrimoniali ed il successivo calcolo delle quote di ammortamento saranno effettuati attraverso una apposita procedura automatizzata, di cui si descrive in sintesi il funzionamento:

- In primo luogo, il centro di costo dovrà inserire i valori patrimoniali[2] dei beni acquisiti e dismessi nel 2° semestre del 2003, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti;

[1] Ad eccezione delle Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei centri di costo, come descritto nell'allegato 2 alla presente circolare.

[2] Si rammenta che Valore patrimoniale di un bene ad utilizzo pluriennale è il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene (trasporto, montaggio).

- 2) la procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del centro di costo da attribuire al 2° semestre 2003;
- 3) successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al centro di costo per il 2° semestre 2003, **la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali**, utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nel 2° semestre per Missione Istituzionale precedentemente inseriti dal centro di costo;
- 4) il centro di costo potrà accettare tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento semestrali del centro di costo;
- 5) nel caso in cui l'utente modifichi l'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali proposta dal sistema, la procedura controllerà che l'intera quota semestrale calcolata sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere alla validazione dei dati;
- 6) l'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal centro di costo, sarà, infine, registrata sul sistema.

Una volta effettuata la registrazione, nel caso in cui il centro di costo effettuasse nuove modifiche ai valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel 2° semestre, il sistema effettuerà il ricalcolo delle quote di ammortamento del 2° semestre e una nuova proposta di attribuzione delle stesse alle Missioni Istituzionali, basandosi non più sugli Anni Persona, ma sulla distribuzione delle quote risultanti dalle modifiche effettuate dall'utente.

6. L'INSERIMENTO DEI DATI DEGLI ALTRI COSTI PER MISSIONE ISTITUZIONALE

Al termine delle operazioni precedenti **il centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci diverse da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti", con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate.**

Per facilitare il calcolo dei costi per Missione Istituzionale da inserire nella scheda in oggetto, è stata prevista una **procedura d'ausilio** automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e consentirà, ai centri che decidessero di avvalersene, di visualizzare, per voce del Piano dei conti, dopo aver inserito i costi rilevati complessivamente dal centro di costo nel 2° semestre, una proposta di attribuzione degli stessi alle Missioni Istituzionali calcolata utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nello stesso periodo dal centro di costo per Missione Istituzionale.

La proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali che risulterà dalla scheda informatizzata **modificabile**, potrà essere, quindi, **registrata** a sistema (senza dover, cioè, inserire nuovamente i dati).

Si ricorda che, tra le voci di costo diverse dal personale e dagli ammortamenti, è stata di recente inserita all'interno delle "Prestazioni di servizi da terzi" la nuova voce denominata "**Servizi finanziari**", destinata ad accogliere il valore dei compensi per prestazioni di servizi di tipo finanziario resi ad una Amministrazione da banche o organismi finanziari per l'espletamento di compiti istituzionali direttamente affidati ad una struttura dell'Amministrazione stessa.

I costi relativi alla nuova voce, in sede di esposizione sui report prodotti dal sistema di contabilità economica e successivamente trasmessi agli organi politici e di controllo ed alle stesse Amministrazioni, saranno inclusi in un nuovo aggregato denominato "**Costi speciali e straordinari**" insieme ai costi riferiti alle voci "Altri costi straordinari" e "Esborso da contenzioso".

Con riferimento all'"Esborso da contenzioso", si sottolinea, come ulteriore precisazione rispetto alle indicazioni contenute nel "Manuale dei principi e delle regole contabili", che vanno riferiti a tale voce esclusivamente i costi derivanti da sentenze esecutive intentate nei confronti dell'Amministrazione:

- da suoi dipendenti per il riconoscimento di danni o diritti pecuniari (contenzioso di personale);
- da fornitori di beni e servizi impiegati dall'Amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, per il riconoscimento di danni o diritti pecuniari (contenzioso di fornitori);
- da privati cittadini per il riconoscimento di danni o diritti pecuniari direttamente derivanti dall'erogazione di servizi resi alla collettività da parte dell'Amministrazione (contenzioso verso la collettività).

Non sono considerabili, pertanto, costi a carico dell'Amministrazione i pagamenti da questa effettuati a privati cittadini a seguito di sentenze che riconoscano loro un diritto ad essere risarciti per un danno del tutto indipendente dall'attività dell'Amministrazione stessa, diritto regolamentato da una norma che attribuisce all'Amministrazione solo il compito di soggetto pagatore per conto dello Stato.

7. L'INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA RICONCILIAZIONE

Allo scopo di ricondurre la previsione economica a quella finanziaria – operazione di riconciliazione - è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Pur rimandando, per ogni spiegazione relativa al contenuto delle informazioni in oggetto, alla corrispondente sezione del citato **Manuale dei principi e delle regole contabili**, si ritiene utile, in questa sede, riportare alcune indicazioni di base.

Sebbene l'operazione di riconciliazione sia effettuata **a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,** è necessario, tuttavia, che i centri di costo indichino, oltre ai dati di costo, le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni di riconciliazione devono essere fornite con riferimento ai costi complessivamente rilevati dal centro di costo nel 2003, cioè indipendentemente dalla divisione per semestri.

Le informazioni da fornire sono di due tipi, ai quali corrispondono due distinte schede informatizzate:

Informazioni analitiche: servono ad evidenziare, per ogni tipologia di costo sostenuto dal centro nell'anno, la provenienza delle risorse finanziarie (pagamenti effettuati) che sono servite ad acquisire le risorse che il centro ha effettivamente impiegato; nella relativa scheda informatizzata saranno evidenziati, distintamente per voce del Piano dei conti:

- relativamente ai costi rilevati nel 1° semestre, tutti quelli già comunicati in occasione del relativo adempimento;

- relativamente al costo della voce "Personale-comparto/qualifica" rilevato nel 2° semestre, il totale di quello calcolato dal sistema moltiplicando gli Anni Persona inseriti dal centro di costo per i valori medi unitari annui del costo del personale inseriti dagli uffici del personale;
- relativamente ai costi delle voci "Ammortamenti" rilevati nel 2° semestre, le quote calcolate dal sistema sulla base delle informazioni patrimoniali inserite dal centro come indicato al precedente paragrafo 5;
- relativamente ai costi rilevati nel 2° semestre per le altre voci, quelli inseriti dal centro di costo, come indicato al precedente paragrafo 6.

Informazioni sintetiche: servono ad evidenziare, a livello di centro di costo e senza distinzione per voce del Piano dei Conti, i pagamenti effettuati su risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità Amministrativa di cui il centro di costo fa parte, destinate:

- all'acquisizione di risorse utilizzate da altri centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, che corrispondono a costi rilevati da altri centri di costo;
- all'acquisizione di risorse che saranno utilizzate in esercizi futuri; sono risorse finanziarie, a cui corrisponderanno costi in anni successivi; in questa categoria si possono comprendere sia le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri sia le spese sostenute per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che si prevede non saranno ultimate nell'anno ("*Opere in corso*").

Considerato che, al momento di effettuare la rilevazione dei costi del 2° semestre, le informazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2003 sono, in parte, **non** disponibili presso le Amministrazioni, ed al fine di agevolare l'onere relativo alla loro stima, vengono di seguito indicate, per tipologia di costo, le fonti informative a cui è possibile riferirsi a tale scopo. Da tali fonti sarà possibile ottenere dati che, pur non corrispondendo esattamente al pagato effettivo, sono ragionevolmente vicini a tale importo.

Tipologia di costo	Fonte informativa a cui riferirsi per stimare il dato del pagato
COSTO DEL PERSONALE (RETRIBUZIONE)	*STAMPA DEI "FLUSSI DI SPESA MENSILI" (SISTEMA IGOP)*
Altri costi gestiti tramite RUOLI DI SPESA FISSA (Esempio: affitti,spese di giustizia, etc..)	*Decreto di impegno*
Costi relativi ad ACQUISTO BENI E SERVIZI	*Copia dell'ordinativo diretto o, in mancanza dello stesso, interrogazione del sistema informativo disponibile presso U.C.B. dell'Amministrazione.*
Costi gestiti tramite FUNZIONARI DELEGATI	*Copia dell'ordinativo diretto di II° livello.*

8. L'INSERIMENTO DELLA NOTA ILLUSTRATIVA

Analogamente ai precedenti adempimenti, a completamento della rilevazione dei costi, è stata prevista, per ogni centro di costo, la "Nota illustrativa" allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi. Come per le informazioni precedenti, l'inserimento della "Nota Illustrativa" avverrà attraverso una scheda informatizzata.

La compilazione della "Nota illustrativa", pur essendo parte integrante del processo di rilevazione dei costi 2003, non è ancora da considerarsi vincolante per la sua chiusura, allo scopo di semplificarne lo svolgimento.

Va, tuttavia, segnalato che, al momento della validazione dei dati inseriti, è prevista una procedura di controllo automatico che, qualora rilevi scostamenti fra i costi rilevati nel 2° semestre 2003 e le corrispondenti previsioni del budget rivisto 2003 maggiori del 20%, NON consentirà di procedere alla validazione stessa senza la compilazione della nota illustrativa.

Le informazioni che il centro di costo è chiamato a fornire sono, in sintesi:

- le motivazioni che concorrono alla composizione dei costi e gli obiettivi correlati, rappresentati dalle Missioni Istituzionali, che assumono, nell'impiego delle singole tipologie di risorse, **carattere di rilevanza o di novità** rispetto al passato;
- gli aspetti relativi a modifiche organizzative o ai centri di costo di nuova istituzione. *(A titolo esemplificativo: per un centro già esistente a cui sono state assegnate nuove attività, si potrebbe indicare se queste attività erano in precedenza assegnate ad altro centro, e se ciò ha comportato significative variazioni di organico; per un centro di nuova istituzione potrebbe essere utile indicare se la nuova struttura accorpa più vecchi centri o se, al contrario, è una delle parti in cui è stato frazionato un altro centro);*
- qualunque altra indicazione utile per consentire una più chiara interpretazione dei valori economici del centro di costo.

9. LA COMUNICAZIONE DI FINE ATTIVITÀ

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte l'utente autorizzato dal centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, **la fine delle attività di inserimento**.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati del centro di costo da parte del responsabile del centro stesso.

10. IL CONTROLLO E LA VALIDAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO

Il responsabile del centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo centro di costo e quindi:

- se il controllo avrà esito **positivo effettuerà** la **validazione** dei dati, che, a questo punto, saranno verificabili, insieme a tutti quelli degli altri centri di costo dell'Amministrazione, dall'Ufficio Centrale di Bilancio; **la validazione, quindi, equivale ad una trasmissione di schede firmate all'Ufficio Centrale di Bilancio**;
- se il controllo avrà dato esito **non positivo, riaprirà le attività di inserimento**; i dati del centro di costo potranno, così, essere modificati <u>direttamente dal responsabile stesso</u> o <u>dall'utente autorizzato all'inserimento dei dati per il centro di costo</u>; in quest'ultimo caso

occorrerà una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

11. IL CONTROLLO E LA APPROVAZIONE DEI COSTI DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

Gli Uffici Centrali di Bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato. Detti uffici, infatti, svolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del D. Leg.vo n. 279/1997, concorrendo alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Gli Uffici Centrali di Bilancio devono assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale per il profilo utente per questi definito, **il controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai centri di costo dopo la validazione del responsabile.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi generali e alle regole dettate dall'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, rappresentate nella presente circolare.

L'operazione di controllo si concluderà con una **approvazione** che avrà il valore di trasmissione dei dati stessi all' Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Nel caso in cui l'Ufficio Centrale di Bilancio rilevasse l'opportunità di apportare rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi da un centro di costo contatterà il centro stesso e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, effettuerà una **sospensione della validazione del centro di costo**, affinché sia possibile, da parte del centro, eseguire i necessari interventi ai quali dovrà seguire una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del centro.

Di seguito si riporta uno schema grafico allo scopo di illustrare, in forma sintetica, il procedimento descritto analiticamente nei paragrafi precedenti per la fase di rilevazione dei costi del 2° semestre 2003.

ALLEGATO 2

RILEVAZIONE DEI COSTI 2° SEMESTRE 2003

Nota sulla modalità di gestione del costo della voce "comparto/qualifica" senza inserimento dei costi medi da parte dell'ufficio del personale

Nelle Amministrazione in cui siano funzionanti sistemi c
vengano rilevati Anni Persona impiegati e relativi co
l'Amministrazione interessata potrà, concordandolo preve
le politiche di Bilancio, procedere all'imputazione diretta dei costi, e
Anni Persona, anche senza, cioè, il relativo intervento sul sistem
economica dell'ufficio del personale per l'inserimento dei
non saranno attivate.

In tale caso occorre ulteriormente distinguere

1. Se l'Amministrazione dispone di un sistema di con
quantità (Anni Persona impegno contrattuale impiegati) e
rilevati) sia per posizione economica sia per Missior
chiamato ad imputare direttamente entrambe le info
economica; la scheda di inserimento dati si presenter

RILEVAZIONE DEI COSTI 2° SEMESTRE 2003

DETTAGLIO DELLA VOCE "PERSONALE - COMPARTO/QUALIFICA"

MINISTERO: *Ministero ...*

CENTRO DI COSTO: *XXXXXX*

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:

comparto	MISSIONI ISTITUZIONALI	Anni Persona e costi I SEMESTRE 2003			Anni Persona impegno effettivo 2° sem 2003	Anni Persona impegno straordinario 2° sem 2003	Anni Persona comandati OUT 2° sem 2003
		Missione Istituzionale A	Missione Istituzionale B	....			
QUALIFICA_____	ANNI PERSONA	1,0	1,0		1,9	0,1	1,0
	di cui comandati IN	0,5	-				
	COSTO	61.500,0	61.500,0				
QUALIFICA_____	ANNI PERSONA	3,0	1,0		3,9	0,2	0,6
	di cui comandati IN	2,0	1,0				
	COSTO	172.500,0	57.500,0				
QUALIFICA_____	ANNI PERSONA	0,5	0,5		0,9	0,1	-
	di cui comandati IN	-	-				
	COSTO	11.850,0	11.850,0				
QUALIFICA_____	ANNI PERSONA	4,0	1,0		4,7	0,5	-
	di cui comandati IN						
	COSTO	120.000,0	30.000,0				

2. qualora l'Amministrazione, invece, disponga di un sis persona impiegati e costi sostenuti per posizione econo loro attribuzione alle Missioni Istituzionali, il centro funzione automatica di ausilio per l'attribuzione dei c Istituzionali. A tale scopo, il centro di costo dovrà:

- inserire soltanto gli Anni persona di impegno contr per posizione economica, distintamente per Missio scheda mostrata al punto precedente; i campi relativi al costo non sar compilati;
- inserire il costo complessivamente sostenuto nel economica con riferimento all'intero centro di cos presenterà come segue.

RILEVAZIONE DEI COSTI 2° SEMESTRE 2003

DETTAGLIO DELLA VOCE "PERSONALE - COMPARTO/QUALIFICA"

MINISTERO: *Ministero ...*

CENTRO DI COSTO: *xxxxxx*

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:

comparto		MISSIONI ISTITUZIONALI	Costi rilevati nel II semestre 2003
QUALIFICA........	ANNI PERSONA		
	di cui comandati IN		
	COSTO		123.000 €
QUALIFICA........	ANNI PERSONA		
	di cui comandati IN		
	COSTO		230.000 €
QUALIFICA........	ANNI PERSONA		
	di cui comandati IN		
	COSTO		23.780 €
QUALIFICA........	ANNI PERSONA		
	di cui comandati IN		
	COSTO		150.000 €

Il sistema, quindi, calcolerà ed attribuirà il costo rilevato nel 2° semestre per posizione economica alle singole Missioni Istituzionali sulla base degli Anni persona inseriti, calcolando un costo medio per posizione economica.

Al termine del calcolo effettuato dal sistema, sarà visualizzata una scheda del tutto analoga a quella di cui al caso 1, completamente compilata.

Vanno, in ogni caso, inseriti anche gli Anni Persona di impegno effettivo e straordinario e di "comandati OUT" per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale), definiti così come indicato nel **Manuale delle regole e dei principi contabili.**

ALLEGATO 3

RILEVAZIONE DEI COSTI 2° SEMESTRE 2003

Informazioni aggiuntive per le analisi delle politiche pubbliche di settore

Al fine di consentire all'Ispettorato Generale per le
all'avvio del monitoraggio delle politiche pubbliche, ciascun centro di
responsabilità amministrativa sarà invitato, con apposita
relativamente alla composizione dei costi rilevati su ogn
centri di costo.

In particolare, per i costi complessivamente rilevati s
essere fornito un dettaglio che specifichi quali ne sono le
breve descrizione e la relativa quantificazione in termini d

Per l'attività di **supporto all'amministrazione** e per quelle di **indirizzo politico** non è
necessario fornire ulteriori informazioni oltre quelle già di

Si espone di seguito un prospetto di sintesi che potrà
tali informazioni. Nell'esempio che segue, il CDR ZZZ d
1.930.000,00 euro di cui 1.330.000,00 di missioni istituzi
supporto e 100.000,00 di indirizzo politico.

Ministero XXX CdR ZZZ		
Missioni Istit	**Componen Missioni**	**COSTI RILEVATI NEL 2003**
Missione Istituzionale ABC		**€ 750.000,00**
	(descrizione)	€ 250.000,00
	(descrizione)	€ 150.000,00
	(descrizione)	€ 350.000,00
Missione Istituzionale DEF		**€ 480.000,00**
	(descrizione)	€ 420.000,00
	(descrizione)	€ 80.000,00
Missione Istituzionale GHL		**€ 100.000,00**
	(descrizione)	€ 100.000,00
	(descrizione)	
Supporto all'attività dell'amm.ne		**€ 500.000,00**
Indirizzo politico		**€ 100.000,00**
TOTALE COSTI RILEVATI		**€ 1.930.000,00**

ALLEGATO 4

RILEVAZIONE DEI COSTI 2°
SEMESTRE 2003

Nota sulla modalità di trasmissione dei dati tramite file

Per la rilevazione dei costi del 2° semestre, è possibile avvalersi, in alternativa all'inserimento dei dati tramite le procedure previste nell'area riservata del portale, **della trasmissione dei dati stessi al sistema di contabilità economica per mezzo di un file in formato XML**[1], generato a partire da sistemi contabili interni dell'Amministrazione.

Per le Amministrazioni che decidessero di avvalersi di tale possibilità, da concordare preventivamente con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che provvederà, tra l'altro, a fornire alle Amministrazioni richiedenti informazioni tecniche sul formato dei dati da trasmettere, si procederà come segue:

- verrà creato, sul portale di contabilità economica, uno **specifico profilo dedicato agli utenti abilitati ad inviare dati in formato XML**. Dal punto di vista organizzativo, l'unità minima di invio dei dati è il centro di responsabilità amministrativa: al momento dell'apertura di una fase, il gestore potrà indicare quali centri di responsabilità si avvarranno di questa funzione;
- i dati dovranno essere inviati al livello di dettaglio minimo previsto dal sistema di contabilità economica (2° livello del piano dei conti – 3° livello per gli ammortamenti -, centro di costo, Missione Istituzionale, semestre);
- ogni centro di responsabilità potrà indicare quale tipo di dati invierà via file XML; i flussi previsti sono:
  - Anni Persona totali e di cui comandati IN (per qualifica, centro di costo e Missione Istituzionale);
  - Anni Persona di comandati OUT (per qualifica e centro di costo);
  - Anni Persona di impegno effettivo e straordinario (per qualifica e centro di costo);
  - quote di ammortamento già calcolate (per voce del Piano dei conti, centro di costo e Missione Istituzionale);
  - in alternativa alle quote di ammortamento già calcolate, si possono trasmettere i valori patrimoniali (per voce del piano dei conti e centro di costo): i centri che optassero per l'invio delle quote di ammortamento, non potranno usufruire dell'attuale funzione sul portale per il calcolo automatico della quota di

[1] XML, che sta per *eXtensible Markup Language*, è un formato standard utilizzato per la trasmissione di informazioni tra sistemi informativi diversi ed adottato in Italia dall'AIPA.

ammortamento, né per la rilevazione in oggetto, né per le successive. Trasmettendo i valori patrimoniali, invece, si dovrà utilizzare l'apposita funzione del portale per il calcolo delle quote e per l'attribuzione delle stesse alle Missioni Istituzionali;

- costi non relativi agli ammortamenti, compresi i costi del personale (per voce del piano dei conti, centro di costo e Missione Istituzionale);
- importi di riconciliazione.

La trasmissione via file XML di una parte delle informazioni sopra elencate implica la necessità di acquisire le rimanenti utilizzando le procedure di immissione presenti nell'area riservata del portale, con le modalità descritte e a cura degli utenti indicati nei paragrafi precedenti;

- i dati inviati via XML non potranno essere modificati tramite le funzioni di immissione dati del portale; potranno, comunque, essere utilizzate le funzioni di interrogazione/stampa, in particolare la procedura di controllo dei dati;
- in caso di errore, i dati corretti dovranno essere nuovamente inviati via XML;
- resta invariata, così come descritto nei precedenti paragrafi, la necessità di acquisire tramite procedure del portale la nota illustrativa, di dare la comunicazione di fine attività, e di effettuare la validazione.

03A14282

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 10 novembre 2003, n. **168.**

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Al Ministero della salute
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato repressione frodi
Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Alla Federalimentare
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.
Alla A.N.C.C.-COOP

Questo Ministero è già intervenuto più volte, in occasione dell'entrata in vigore di norme di particolare rilievo, per chiarirne la portata e fornire informazioni per una corretta ed uniforme loro applicazione sia da parte delle imprese sia da parte degli organi di vigilanza.

Pervengono, poi, quesiti sia da parte di aziende ed associazioni professionali sia da parte di alcuni organi di controllo, che chiedono precisazioni sulla applicazione di talune norme, in particolare di quelle relative all'etichettatura.

Sulla scia di quanto già fatto in precedenti occasioni, con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti:

A) *Utilizzazione del termine «Integrale» nell'etichettatura dei prodotti da forno.*

È stato sollevato un problema di interpretazione relativamente all'uso del termine «integrale» nella etichettatura dei prodotti da forno ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001.

La questione è rilevante per diversi aspetti. Anzitutto occorre distinguere la denominazione di vendita dall'ingrediente, secondo le diverse utilizzazioni della farina. Nel caso in cui questa venga destinata alla vendita diretta al consumatore o alla panificazione, occorre rispettare quanto previsto dal decreto n. 187/2001. Quando è ingrediente, la farina in parola può essere designata col nome «farina di frumento» o «farina di frumento integrale» così come avviene negli altri Stati membri.

Le denominazioni di vendita, riservate agli sfarinati, previste dal decreto n. 187/2001 sono vincolanti solo per i produttori di farine e le caratteristiche fissate al comma 3 dell'art. 1 di detto decreto si applicano esclusivamente alle farine destinate alla panificazione e alla vendita diretta al consumatore: non sono, quindi, vincolanti per gli altri settori industriali, in particolare per i prodotti da forno, tanto è vero che l'art. 10 ha previsto una specifica deroga.

L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella denominazione di vendita (esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.

La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero non essendo, inoltre, vincolanti per utilizzazioni diverse dalla panificazione e dalla vendita diretta al consumatore i parametri previsti al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 187/2001.

Pertanto non ha rilevanza alcuna, ai fini dell'informazione al consumatore, la messa in evidenza che si tratta di «farina integrale di grano tenero» proveniente dai molini con i parametri previsti dalla norma suddetta oppure di «farina di frumento integrale» sempre proveniente dai molini ma con parametri diversi da quelli previsti dalla norma o, infine, di farina integrale ricostituita, all'interno dell'azienda utilizzatrice, con parametri uguali o diversi da quelli previsti dalla norma. I prodotti finiti sono tutti legali con caratteristiche organolettiche pressoché identiche.

Si ritiene utile evidenziare, a tal fine, che lo scopo primario della norma consiste nella protezione e nella informazione dei consumatori e non nella protezione delle esigenze delle categorie economiche.

Si ritiene utile ricordare anche che, durante l'elaborazione del decreto n. 187/2001, è stata prestata molta attenzione ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci, che riguardano in particolare la loro utilizzazione, nonché a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 443/1997 sulla pasta, finalizzata ad evitare discriminazioni alla rovescia a danno dell'industria nazionale rispetto alla concorrenza estera.

Ciò che cambia dal punto di vista giuridico, ai fini del rispetto delle regole di etichettatura relative alla definizione di «ingrediente», è che, nel caso in cui la farina provenga direttamente dal molino, si ha un unico ingrediente da menzionare come tale e cioè «farina di frumento integrale»; nel caso in cui, invece, la farina integrale si ottenga per ricostituzione si hanno due o tre ingredienti che vanno designati separatamente col proprio nome (farina di frumento, crusca, cruschello). V'è da chiedersi al riguardo se in questo caso l'uso del termine «integrale» nella denominazione del prodotto finito comporti l'obbligo dell'indicazione del QUID. Ebbene, poiché nella denominazione di vendita non figura alcun ingrediente particolare, nessun adempimento ulteriore è richiesto, a meno di espliciti richiami in etichettatura circa la specifica tipologia di farina impiegata.

B) *Somministrazione della croissanterie.*

L'esigenza di avere un'ampia tipologia di prodotti, freschi e fragranti, quali croissant, krapfen, sfogliatine, strudel e simili, ha indotto l'industria a preparare prodotti a temperatura controllata destinati, con appositi fornetti, senza alcuna manipolazione, che integri una attività produttiva, ad essere somministrati sul punto

di vendita. I prodotti in questione non sono semilavorati o preparazioni alimentari, ma sono prodotti finiti, in quanto, come detto, non necessitano di manipolazione o ulteriore lavorazione, per essere somministrati.

Questo Ministero ha già precisato in precedenti occasioni che, tenendo conto della evoluzione delle modalità di prestazione del servizio di somministrazione, tale attività è del tutto compatibile con l'attività di somministrazione, di cui all'art. 5, lettera *b)*, della legge n. 287/1991.

Qualora si volesse attribuire a tale attività un diverso significato, si correrebbe il rischio di offrire un cattivo servizio al consumatore, le cui esigenze devono sempre essere considerate prioritarie, senza creare inutili ostacoli alla commercializzazione, soprattutto quando non è messo in discussione il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nulla vieta, pertanto, di ricondurre nella specifica autorizzazione sanitaria rilasciata al pubblico esercizio l'attività di cui sopra, alla stregua di quanto avviene per il pane parzialmente cotto surgelato o meno. Si tratta di situazione analoga. Il legislatore, peraltro, nel caso del pane, è dovuto intervenire, perché v'era il problema della denominazione di vendita che non consentiva di denominare «pane» il prodotto parzialmente cotto: situazione che non si presenta nel caso specifico della croissanterie.

C) *Uso dei termini «All'aceto», «Con aceto» e simili.*

Con circolari n. 379/1966 e n. 385/1968 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornì, sulla base delle norme allora vigenti, una serie di indicazioni alle aziende alimentari conserviere circa l'uso delle diciture suddette nel caso di utilizzazione di aceto come ingrediente.

L'adozione di norme comunitarie in materia di etichettatura negli anni successivi ha reso praticamente superate dette circolari. I termini, quindi, riportati in titolo sono da considerarsi utilizzabili alternativamente con equivalente significato.

D) *Vendita prodotti congelati.*

Da qualche tempo si osserva che, in alcune superfici della grande distribuzione, nei banchi di vendita dei prodotti surgelati sono immessi anche prodotti congelati non confezionati, esposti con gli estremi dell'azienda produttrice, che spesso incorpora nel proprio nome la parola «surgelati», anche se poi sulle singole etichette o nei depliants a disposizione del pubblico compare l'indicazione che si tratta di prodotti congelati.

Questo modo di operare, oltre ad essere ingannevole per il consumatore, rappresenta anche una forma di slealtà commerciale.

Si invitano, pertanto, gli organi di vigilanza a verificare che, per i prodotti congelati venduti sfusi, siano fornite adeguate informazioni al consumatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, il quale stabilisce che detti prodotti devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono figurare:

a) la denominazione di vendita, accompagnata dal termine «congelato», senza che compaia, a qualsiasi titolo, il termine «surgelato/i»;

b) le modalità di conservazione dopo l'acquisto;

c) la percentuale di glassatura per i prodotti glassati.

I banchi ed i prodotti in essi contenuti, infine, vanno adeguatamente protetti e vanno rispettate le norme igieniche di cui al decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997 (attuazione della direttiva 93/43/CE sull'igiene).

E) *Utilizzazione uova fresche.*

I regolamenti (CEE) 1907/90 e 1274/91 fissano le norme per la commercializzazione delle uova vendute in guscio tal quali. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1274/1991 le uova di categoria A o «uova fresche» devono possedere determinate caratteristiche tra cui quella di non aver subito alcun trattamento di conservazione.

Dal momento che le uova utilizzate nei prodotti trasformati, indipendentemente dalla categoria di riferimento, devono essere pastorizzate, la sola menzione «uova fresche» potrebbe sembrare non corretta. Al riguardo è da precisare che la pastorizzazione delle uova fresche in questo caso è richiesta dal decreto legislativo n. 65/1993 relativo agli ovoprodotti (art. 3, lettera *e)* non come trattamento di conservazione ma come esigenza di ordine igienico-sanitario obbligatoria.

Pertanto, ai fini della qualificazione dei prodotti finiti preparati con l'impiego di uova fresche (categoria *a)* e per garantire un'idonea informazione del consumatore, si ritiene che gli ovoprodotti ottenuti esclusivamente da uova fresche di gallina vadano distinti da quelli ottenuti da uova di gallina di categoria diversa dalla categoria A, attraverso l'etichettatura. Si suggerisce, pertanto, che le uova fresche, come sopra descritte, siano designate nell'elenco degli ingredienti dei prodotti finiti trasformati con la menzione «uova fresche» e le altre come «uova».

Tale soluzione è da ritenersi conforme a quanto previsto all'art. 5, comma 13, del decreto legislativo n. 109/1992.

Se ciò non fosse, non vi sarebbe neppure la necessità di utilizzare le uova fresche, con conseguenti ingenti danni alla relativa produzione agricola.

Si precisa infine che il divieto del trattamento della pastorizzazione a scopo conservativo per le uova fresche, previsto dalla normativa comunitaria, riguarda solo il prodotto in guscio venduto tal quale.

F) *Prodotti artigianali.*

Nella commercializzazione di taluni prodotti artigianali, quali le paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, talvolta viene fatto con una certa enfasi riferimento alla «produzione artigianale», come se si trattasse di una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

L'uso di diciture quali «lavorato a mano» e simili è ingannevole quando soltanto alcune fasi secondarie e collaterali della produzione sono effettuate a mano.

Nel comparto delle paste alimentari, ad esempio, le diciture «lavorato a mano» e simili potranno essere apposte unicamente qualora le fasi di impasto, trafila-

tura, taglio ed essiccazione della pasta siano state effettuate in tutto o per la maggior parte a mano e non anche quando la manualità abbia riguardato unicamente fasi secondarie come lo svuotamento dei sacchi di semola, il riempimento delle tramogge, il dosaggio degli ingredienti o il confezionamento. Inoltre, sempre più spesso, viene fatto riferimento al tenore proteico e al contenuto in glutine sia delle materie prime che del prodotto finito. Questi messaggi devono essere idoneamente dimostrati e comportano la realizzazione dell'etichetta nutrizionale, in quanto viene fornita una informazione su un elemento fondamentale dell'etichettatura nutrizionale disciplinata dal decreto legislativo n. 77/1996: la quantità di proteine.

È vero che l'uso di diciture concernenti le caratteristiche del metodo di produzione costituisce una garanzia fornita al consumatore sul metodo, ma non si traduce, di regola, anche in un aumento della qualità del prodotto finito in termini di caratteristiche ingredientistiche, nutrizionali, chimico-fisiche, organolettiche ed igienico-sanitarie.

Delle metodologie artigianali viene fornito un elenco, non esaustivo ma di rilievo, nella pronuncia n. 8884 del 9 novembre 2000 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si può così riassumere: la presenza di una struttura organizzativa tipicamente artigianale e/o familiare è caratterizzata dal basso numero di addetti e soprattutto dall'incidenza dell'apporto umano e personale nella produzione. Questo aspetto concerne, ovviamente ed unicamente, le caratteristiche dell'azienda. Pertanto non può in alcun modo essere utilizzato per presentare i prodotti come superiori nella qualità. L'azienda artigianale non può cioè trasformare la sua qualifica giuridica in un elemento di qualità dei prodotti finiti.

In tale contesto non si può non tener conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 74/1992 che, anche se di portata generale, vieta ogni forma di pubblicità subliminale e subordina l'uso dei termini «garantito e garanzia» e simili, quali «selezionato e scelto», alla precisazione in etichetta del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

G) *Paste speciali.*

Sono stati chiesti più volte chiarimenti circa i limiti di riferimento per le ceneri, l'acidità e gli altri parametri analitici, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, per la produzione di paste speciali, sia secche, sia fresche, sia stabilizzate.

Tale problema è stato affrontato più volte anche nel corso dell'elaborazione del decreto n. 187/2001, dove non si è ravvisata la necessità di apportare specifiche precisazioni, essendo la norma già chiara.

Infatti, mentre per la pasta di semola di grano duro (semola+acqua), il limite massimo di ceneri è 0,90 su cento parti di sostanza secca, per i casi di presenza di altre sostanze oltre alla semola, come le uova della pasta all'uovo, il legislatore ha conseguentemente provveduto ad adeguare il limite di ceneri, fissandolo a 1,10 per la pasta con quattro uova per chilogrammo di semola ed ammettendo un ulteriore incremento di 0,05 per ogni uovo in più rispetto al minimo prescritto.

Quando all'impasto vengono miscelati altri ingredienti alimentari, allo scopo di ottenere una pasta «speciale», secca, fresca o stabilizzata, i parametri previsti all'art. 6, comma 3, non dovranno essere applicati al nuovo prodotto finito, bensì esclusivamente alla materia prima di base impiegata.

Nella valutazione del tenore delle ceneri e degli altri parametri analitici si dovrà tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima di riferimento impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente/i aggiunto/i.

Ad esempio, nel caso delle ceneri di un pasta di semola di grano duro con spinaci, è errato non sottrarre il contributo delle ceneri apportate dagli spinaci a quello rilevato sul prodotto finito.

Si deve altresì fare riferimento, per definire il contributo portato dagli spinaci, alla quantità impiegata in ricetta, al loro contenuto medio di ceneri e relativa variabilità naturale.

Pertanto, in fase di accertamento analitico, i valori delle ceneri, dell'acidità e degli altri parametri apportati dagli ingredienti alimentari a quelli apportati dalle materie prime di base vanno scorporati dal computo globale; la quantità di tali ingredienti, poi, è facilmente rilevabile sulla base della loro dichiarazione quantitativa in etichetta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992 o meglio ancora analizzando la ricetta all'origine.

H) *Bevande di fantasia al gusto di frutta.*

Le bevande in parola hanno un contenuto di succo frutta inferiore al 12% ma devono essere poste in vendita con un nome di fantasia tale da non ingenerare confusione con le bevande, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 che disciplina le bevande analcoliche con almeno il 12% di succo.

Detto limite del 12% era previsto anche per le bevande alcoliche (liquori, amari, ecc.) dall'art. 14 della legge n. 1559/1951, risultato poi incompatibile con le disposizioni comunitarie in materia di bevande spiritose.

Le bibite in questione, comunque, sono generalmente identificate da nomi di fantasia e da ulteriori diciture indicative del gusto: l'indicazione del succo è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992. Non si tratta, come da alcune parti si vuol far credere, di un modo per trarre in errore il consumatore ma di una precisazione per identificare la natura della bevanda che potrebbe essere composta anche solamente da acqua, zucchero, aromi e coloranti. Il tipo di aromatizzazione utilizzato può essere evidenziato con la dicitura «al gusto di ...», «al sapore di ...» o dicitura simile.

Mentre per le bevande di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958, il requisito di identificazione è dato dal nome della bevanda (aranciata, limonata, ecc.), per le bevande di cui all'art. 7 il requisito è dato dal suo gusto.

La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione nella sua sentenza del 6 marzo 1992, n. 2726 nella

quale, con riferimento ad una bevanda denominata «quench» che riportava anche la dizione «cedro gusto arancia» si afferma che:

«Le riportate norme (cioè gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958) non riguardano le bevande analcoliche che siano commercializzate con un nome di fantasia, le quali, ancorché si avvalgano di uno o più frutti, non sono soggette a percentuali minime di presenza dei frutti medesimi».

La sentenza così prosegue:

«Tanto premesso, si deve considerare che la bibita in questione, come accertato in sede di merito, è stata messa in commercio con marchio inequivocabilmente di fantasia («quench», tratto dalla parola inglese «quencher» che vuol dire genericamente bibita), mentre l'ulteriore dizione «cedro gusto arancia», apposta sul recipiente, non sostituisce né snatura detta denominazione di fantasia, ma ha soltanto la funzione di illustrare gusto e aroma».

Il caso esaminato dalla Cassazione è indubbiamente e strettamente analogo a quello delle bibite in questione in cui si riscontrano marchi di pura fantasia accompagnati da dizioni indicative del gusto (quali talune indicazioni in lingua straniera del tipo orange, lemon) piuttosto che della mera composizione della bevanda, ma che sicuramente non ne costituiscono la denominazione. Queste ultime (quali ad esempio «bevanda analcolica»/«bevanda analcolica al gusto di limone») non si riferiscono al frutto di per sè (come ad esempio la denominazione «Limonata») e rispondono all'esigenza, imposta dalla norma dell'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 109/1992, novellato dal decreto legislativo n. 68/2000, di «consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».

L'eventuale dichiarazione volontaria della percentuale del succo contenuto va considerata come elemento di una corretta informazione circa le caratteristiche compositive delle bevande chiarendo che dette bevande appartengono ad una diversa categoria a più elevato tenore di succo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958.

L'art. 11, poi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958 secondo il quale «le confezioni per le bibite di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento non debbono avere forma o colore né portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti» è da ritenersi abrogato dall'art. 29 del decreto legislativo n. 109/1992.

Per quanto riguarda infine i coloranti, va posto in evidenza che il loro uso è subordinato all'integrale rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. In particolare viene richiamata l'attenzione sull'art. 31, primo comma, della legge comunitaria n. 52/1996 ai sensi del quale sono abrogate, tra l'altro, «*g)* articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera *c)*, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché ogni altra disposizione in contrasto.»

La legge n. 286/1961 risulta praticamente inapplicabile in considerazione di quanto sopradetto; si attende ora solo una sorta di norma che provveda alla relativa soppressione, allo scopo di fare chiarezza.

Si richiama infine la sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1997, n. 443 che, occupandosi della legge n. 580/1967 in materia di paste alimentari, ha stabilito il principio che le norme nazionali che impongono ai produttori nazionali obblighi che non incombono sui fabbricanti di altri Paesi membri dell'Unione europea (che peraltro possono liberamente commercializzare in Italia i loro prodotti non conformi alle norme italiane, purché rispondenti alla legislazione del Paese d'origine) sono contrarie al principio costituzionale di non discriminazione.

Qualora si volesse ritenere che le indicazioni riportate sull'etichetta delle bevande in questione e la loro composizione contrastino con norme italiane ritenute tuttora vigenti, le imprese nazionali produttrici di tali bevande sarebbero, in base ai principi affermati dalla sentenza in questione, incostituzionalmente discriminate nei confronti dei fabbricanti dei numerosi altri paesi membri dell'Unione europea in cui non vigono le restrizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958 e dalla legge n. 286/1961. Tali produttori sarebbero infatti liberi di commercializzare sul mercato nazionale loro prodotti non conformi alle norme italiane citate, con conseguente indebito vantaggio competitivo nei confronti delle imprese nazionali.

I) *Etichettatura delle carni, quali ingredienti.*

Con la circolare n. 165 del 31 marzo 2000 furono dettate regole dettagliate circa l'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992.

La direttiva 101/2001/CE attuata con l'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, ha posto altri problemi connessi con la definizione di carne. Si ritiene pertanto utile, dopo una attenta disamina dei diversi aspetti relativi ai prodotti più significativi esistenti sul mercato, fornire taluni chiarimenti al riguardo.

La norma in parola si applica a tutti i prodotti alimentari contenenti carne, in quanto ingrediente, siano essi preconfezionati o meno. Essa non si applica alle carni commercializzate tal quali.

Per carne si intende la carne muscolare scheletrica dell'animale compresa la quantità massima di grasso e di tessuto connettivo prescritti, naturalmente aderenti alle masse muscolari scheletriche. Le carni di qualsiasi specie vanno designate col nome specifico previsto dalla normativa comunitaria o, in mancanza, da usi e consuetudini nazionali. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della categoria: «carne di» seguito dal nome della specie.

Di conseguenza non è più consentito utilizzare, come in passato, il solo termine relativo alla specie, quale «bovino», «suino», essendo stato soppresso il comma 10 dell'art. 5 del decreto n. 109/1992.

Le altre parti dell'animale, escluse dalla definizione di «muscoli scheletrici», sono etichettate con il loro nome specifico di uso comune. Questi nomi specifici, se non sono legati a specie animali individuate, devono essere completate con il nome della specie animale da

cui provengono. Esempio: la cotenna è solo di suino e non di altri animali, per cui il prodotto può essere designato col nome «cotenna» in luogo di «cotenna suina».

La tabella seguente riporta l'indicazione da utilizzare, ad esempio, per le parti di suino che non rientrano nella definizione di «muscoli scheletrici» il cui impiego risulta possibile in alcune ricette tradizionali:

Parti	Designazione
Grasso (eccedente i limiti prescritti)	Grasso suino
Cotenna (eccedente i limiti prescritti)	Cotenna
Trippino	Trippino suino
Magro di testa (diverso dal massetere)	Magro suino di testa

I limiti di grasso e di tessuto connettivo contenuti nella tabella dell'art. 15 del decreto n. 181/2003, si intendono riferiti ad ogni specie separatamente. In un prodotto, ad esempio, costituito da carne bovina e carne suina, detti limiti sono, per il grasso, 30% per la carne suina e 25% per la carne bovina.

Le parti anatomiche dell'animale, quali coscia suina e pancetta suina, designate con il loro nome, non soggiacciono ai limiti di grasso e di tessuto connettivo prescritti. Esse non vanno accompagnate da qualificazioni, suscettibili di trarre in errore il consumatore sulla effettiva natura del prodotto e di creare concorrenza sleale, quale il termine «fresco», salvo il caso di specifica previsione in una norma comunitaria.

La carne meccanicamente separata deve essere designata come tale, completata dal nome della specie animale. Esempio: carne di pollo separata meccanicamente, carne suina separata meccanicamente.

I limiti di grasso e di tessuto connettivo sono basati su analisi e calcolati a livello di messa in opera. Non si tiene conto del budello o dell'involucro che sono elementi estranei all'impasto.

Per il calcolo si prendono in considerazione il contenuto percentuale di «proteina di carne», «collagene» e «grasso» di ogni specie animale separatamente. Tali contenuti, tutti identificati al momento della messa in opera, si basano su uno dei seguenti dati/analisi:

a) dati di composizione generalmente accettati relativi alle sole parti dell'animale rientranti nella definizione di carne;

b) analisi rappresentative relative solamente alle specifiche parti dell'animale rientranti nella definizione di carne;

c) analisi rappresentative di miscele relative solamente a quelle parti dell'animale rientranti nella definizione di carne.

Tali dati ed analisi devono escludere a priori la possibile presenza di sostanze non rientranti nella definizione di carne, quali fegato e cuore, proteine vegetali, additivi ed aromi.

Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di indicare la percentuale di carne utilizzata nella preparazione di prodotti composti, essa è prescritta solo per i prodotti preconfezionati destinati tal quali al consumatore. Tale obbligo non si applica ai prodotti costituiti essenzialmente da carne a condizione che la quantità di acqua aggiunta non superi nel prodotto finito il 5% e non contengano sostanze diverse da quelle tecnologiche (sale, aromi, additivi, ...). È fatta salva comunque la facoltà dell'impresa di indicare, per una migliore informazione del consumatore, la percentuale di carne utilizzata anche nei casi in cui non ve ne sia l'obbligo.

I controlli, come già ribadito nella precedente circolare n. 165, finalizzati all'accertamento della quantità di carne e dei limiti di grasso e di connettivo vanno effettuati ovviamente all'origine. Il controllo sul prodotto prelevato nelle fasi commerciali non può essere preso a riferimento per valutarne la conformità, in quanto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992, occorre riferirsi al momento della utilizzazione degli ingredienti.

Allo scopo poi di assicurare comportamenti omogenei nella commercializzazione di taluni prodotti particolarmente diffusi si forniscono delle linee guide che integrano quelle riportate nella circolare n. 165 del 31 marzo 2000:

1) cotechino e zampone «puro suino» sono prodotti di solo suino.

La dicitura «puro suino», peraltro non obbligatoria, evidenzia solo che le carni utilizzate nella preparazione del prodotto sono solo di suino.

Ai fini della determinazione dell'ordine ponderale decrescente nell'elenco degli ingredienti, il tenore di carne va conseguentemente ridotto quando grasso e connettivo sono superiori ai limiti prescritti.

Esempio di zampone costituito da carne avente 35% di grasso e 30% di cotenna. L'elenco degli ingredienti è il seguente: carne suina, cotenna, grasso suino, aromi.

Esempio di cotechino costituito da carne avente 30% di grasso, 20% di cotenna e 20% di magro di testa (diverso dal massetere). L'elenco degli ingredienti è il seguente: carne suina, magro suino di testa, aromi.

Non è richiesta l'indicazione di grasso e di cotenna, in quanto sono entro i limiti massimi prescritti per la non indicazione.

Si evidenzia che, in entrambi i casi, l'elenco degli ingredienti va completato con l'indicazione delle sostanze tecnologiche eventualmente utilizzate e che la cotenna può non essere seguita dal termine «suino», giacché essa è solo di suino.

2) Prosciutto cotto.

Si tratta di prodotto, costituito da carni, acqua e sostanze tecnologiche.

Nel caso di prodotto con una quantità d'acqua aggiunta entro il limite del 5% nel prodotto finito, non si procede a quantificazione della carne.

Qualora la quantità d'acqua aggiunta superi nel prodotto finito il 5%, occorre indicare l'acqua nell'elenco degli ingredienti e quantificare la carne suina, ai sensi dell'art. 8 del decreto n. 109/1992.

3) Mortadella puro suino.

Il riferimento al suino è fatto solo per indicare l'utilizzazione di un solo tipo di carne, quella suina.

Come nel caso di zampone e cotechino non v'è l'obbligo dell'indicazione percentuale di carne anche in presenza di eventuale aggiunta di grasso suino e/o di cotenna e/o di trippino. Il grasso ed il connettivo, se superano i limiti prescritti, vanno indicati nell'elenco degli ingredienti della mortadella senza indicazione percentuale della carne.

Le parti anatomiche dell'animale, che non sono considerate carne ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo, vanno indicate col loro nome specifico nell'elenco degli ingredienti della mortadella.

In taluni casi viene posto in evidenza una parte anatomica dell'animale per valorizzare il prodotto: mortadella di fegato oppure mortadella con fegato. Trattandosi di un ingrediente non considerato carne, ma caratterizzante per il prodotto, il fegato va quantificato, come nell'esempio seguente: ingredienti: carne suina, fegato suino 30%, grasso suino, trippino suino, aromi.

Nel caso, poi, di prodotti ottenuti da carni di più specie, le relative specie vanno tutte quantificate in percentuale.

4) Wurstel.

Si tratta di prodotto ottenuto utilizzando anche acqua, aromi ed altre parti anatomiche. I principi cui ispirarsi per l'etichettatura sono gli stessi indicati per altri prodotti carnei.

Esempi:

a) Wurstel costituito da 60% di carne suina, 30% di acqua, 8% di aromi, ... ha il seguente elenco di ingredienti: carne suina 60%, acqua, aromi, ..., se i limiti di grasso e di connettivo sono quelli prescritti.

La quantificazione percentuale della carne è richiesta perché v'è una quantità d'acqua aggiunta superiore a 5%.

b) Wurstel costituito da carne suina 90%, acqua 5%, aromi, è un prodotto costituito essenzialmente da carne. La carne può non essere quantificata e l'acqua, non superando il 5% del prodotto finito, non viene indicata nell'elenco degli ingredienti. L'elenco degli ingredienti è, quindi, il seguente: carne suina, aromi;

c) «Wurstel di pollo»: identifica un prodotto ottenuto da carne di pollo, generalmente meccanicamente separata. Tale carne non è considerata carne ai fini dell'etichettatura e deve essere designata con la dicitura «carne di pollo separata meccanicamente».

Essa non risponde, ovviamente, ai limiti di grasso e di connettivo previsti per le carni avicole. La pelle ed altre parti dell'animale composte di grasso e di connettivo rientrano nell'unica voce «carni di ...... separate meccanicamente».

Lo stesso vale per le altre carni avicole quale quelle di tacchino e di anatra.

Un esempio di elenco degli ingredienti può essere: carne di tacchino meccanicamente separata 80%, acqua, aromi, ... Qualora la quantità di carne sia più elevata e l'acqua aggiunta non superi il 5%, l'elenco degli ingredienti può essere: carne di tacchino separata meccanicamente, aromi, ...

Nel caso di miscele, poi, le specie vanno quantificate: carne di pollo separata meccanicamente 50%, carne di tacchino separata meccanicamente 40%, ... Per evitare di ripetere ogni volta la dicitura «meccanicamente separata», la cui indicazione occuperebbe inutilmente molto spazio in etichetta, non si ravvisano problemi a inserire dopo «carne di pollo» e «carne di tacchino» un asterisco e riportare in fondo alla lista degli ingredienti la detta dicitura accanto all'asterisco. Modalità questa già prevista da alcune regolamentazioni comunitarie specifiche.

5) Strutto.

Lo strutto, generalmente è un monoingrediente, per cui non porta l'elenco degli ingredienti. Viceversa lo stesso, se ha subito aggiunte, nell'elenco degli ingredienti può essere designato con la voce «grasso suino» ma nulla osta a designarlo come strutto.

6) Ciccioli, cigoli e simili.

I ciccioli e simili sono prodotti proteici ottenuti dalla fusione di tessuto adiposo del suino. Possono contenere anche una parte di carne, che non è ingrediente. Conseguentemente l'elenco degli ingredienti può essere diverso a seconda della sua presentazione e cioè:

a) nessun elenco di ingredienti, se il prodotto è ottenuto senza aggiunte;

b) ingredienti: grasso suino, aromi, sale;

c) ingredienti: ciccioli, aromi, sale.

Importante è che il messaggio sia formulato in termini chiari, senza trarre in errore il consumatore sulla corretta composizione del prodotto.

7) Pancetta cubettata e prodotti simili.

Si tratta di prodotto suino in pezzi, che mantiene comunque la sua riconoscibilità. Il riferimento al taglio anatomico può essere, pertanto, effettuato nell'elenco degli ingredienti con la voce «pancetta suina».

J) *Commercializzazione degli oli di oliva, quali ingredienti.*

Col decreto legislativo n. 181/2003 è stato aggiunto all'art. 4 del decreto legislativo n. 109/1992 il comma 5-*bis*, ai sensi del quale, nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato, un ingrediente può essere indicato col nome della categoria anziché col nome specifico. Esempio: «Carciofini all'olio di oliva» in luogo di «Carciofini all'olio di oliva composto da olio di oliva raffinato ed olio di oliva vergine».

Lo stesso comma prescrive, però, che nell'elenco degli ingredienti il nome deve essere completo.

La Commissione europea — D.G. agricoltura — D.C. mercato dei prodotti di origine vegetale, tuttavia, su richiesta di alcune organizzazioni professionali (ANCIT, Federolio) ha precisato, a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002, che «se in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 dell'art. 6 è presente

come ingrediente la categoria «olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini», nell'elenco degli ingredienti può figurare la denominazione generica «olio di oliva». Tuttavia, se nel prodotto alimentare è presente olio di sansa di oliva, nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, deve figurare la denominazione «olio di sansa di oliva, conformemente al disposto dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento in oggetto».

Quanto sopra si porta a conoscenza degli operatori interessati e degli organi di vigilanza e di controllo, per quanto riguarda la corretta applicazione delle norme sopracitate.

L) *Prodotti venduti sfusi.*

L'art. 16 del decreto n. 109/1992, nel testo originario, prevedeva per i prodotti preincartati l'uso del cartello con un limitato numero di indicazioni obbligatorie. Nell'attività di vigilanza sono stati seguiti comportamenti non sempre coerenti, contestando la mancata indicazione di altre diciture che la norma non prescriveva espressamente, quale la data di scadenza.

Nel concetto di prodotto preincartato rientrava, secondo la definizione data all'art. 1, qualsiasi operazione di incarto e di preconfezionamento sul luogo di vendita, così come previsto dalla direttiva n. 79/112 all'art. 12 (art. 14 della direttiva 2000/13) per le quali gli Stati membri potevano prevedere regole meno severe.

Per superare le difficoltà sorte, soprattutto a seguito della recente sentenza della Corte di cassazione, il comma 1 dell'art. 16 del decreto n. 109/1992 è stato modificato attraverso l'indicazione dettagliata dei casi in cui si applicano le disposizioni di tale articolo, tra cui figurano «i prodotti preconfezionati destinati alla vendita immediata» nell'esercizio ove sono stati preparati. Si tratta di preimballaggi a tutti gli effetti, ma con la peculiarità della destinazione alla vendita immediata, assimilati, quindi, ai prodotti sfusi.

Relativamente alla dicitura «vendita immediata», si precisa che essa significa «vendita a libero servizio» senza la presenza di un addetto.

Si richiama l'attenzione, al riguardo, sull'obbligo dell'indicazione della data di scadenza, che — giova ribadire — deve figurare, con la dicitura «da consumarsi entro» seguita dalla data stessa, solamente sulle paste fresche (categoria nella quale non sono comprese le paste stabilizzate). Gli altri prodotti ne sono esenti.

M) *Preparati per brodo e condimento.*

La legge 6 ottobre 1950, n. 836 ed il suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567 sottoponevano ad autorizzazione ministeriale preventiva la produzione a scopo di vendita dei preparati per brodo e condimento.

L'autorizzazione, oltre a disciplinare la composizione standardizzata degli stessi, serviva soprattutto per ammettere l'impiego di altri ingredienti che potevano rivelarsi utili per esigenze tecnologiche, per migliorare la qualità di detti prodotti, per innovare i processi produttivi ed altro nonché per garantire trasparenza sul mercato e soddisfare le esigenze dei consumatori.

La legislazione suddetta è stata oggetto di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia con sentenza del 19 giugno 1990, in ragione delle restrizioni attinenti alla composizione e alla denominazione subordinando inoltre la messa in commercio dei prodotti ad una preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è stata soppressa con l'art. 52 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, mentre in materia di composizione le restrizioni, già oggetto della condanna di cui sopra, non trovano più alcuna giustificazione neppure dal punto di vista igienico-sanitario. Infatti, ai sensi degli articoli 28 e successivi del trattato UE i divieti di utilizzazione di ingredienti alimentari nella preparazione dei prodotti in parola trovano giustificazione solo se dettati da esigenze di ordine igienico sanitario.

Siffatta situazione è stata causata anche da una erronea interpretazione delle disposizioni in materia, che hanno indicato solo gli ingredienti di base che potevano essere utilizzati, mentre con il decreto di autorizzazione si consentiva l'impiego anche di altri ingredienti alimentari idonei allo scopo.

La soppressione dell'autorizzazione ha fatto venir meno tale procedura, per cui, alla luce delle recenti nuove regole comunitarie che hanno imposto al fabbricante l'autocontrollo sulla propria produzione in collaborazione anche con la competente autorità sanitaria, si può ritenere che quanto poteva essere oggetto di autorizzazione è direttamente ammissibile nella fabbricazione dei prodotti in parola, fatta eccezione degli additivi il cui impiego soggiace alle disposizioni del decreto n. 209 del 27 febbraio 1996.

Quanto sopra trova piena rispondenza nell'indirizzo delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 443/1997, secondo cui non possono essere posti a carico delle aziende italiane oneri che non trovano riscontro negli altri Stati membri e che non siano motivati da comprovate esigenze di tutela della salute.

N) *Formaggi freschi a pasta filata.*

Come è noto i formaggi freschi a pasta filata destinati al consumatore devono essere posti in vendita preconfezionati, così come precisato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 109/1992. Il preconfezionamento deve essere effettuato all'origine direttamente dal produttore.

Al venditore al dettaglio, salvo nel caso di vendita diretta nel caseificio, non è concesso di vendere allo stato sfuso o previo ulteriore preconfezionamento ai fini della vendita immediata, ricorrendo ad artifizi, quale l'aggiunta di un pò d'olio d'oliva e/o qualche oliva.

È ben nota e tradizionale l'aggiunta di ingredienti non lattieri ai formaggi, ad esempio spezie, erbe, noci, olive e simili, e detta aggiunta non è tale da modificare la natura merceologica del formaggio fresco a pasta filata.

Perché detto formaggio possa essere venduto non preconfezionato deve essere ingrediente di una preparazione gastronomica, al di fuori del campo di applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 109/1992; è necessario, quindi, che il formaggio sia lavorato in maniera sostanziale ed il prodotto finito sia posto in vendita con una diversa specifica denominazione di vendita, che deve essere utilizzata anche dal dettagliante.

Anche in precedenti occasioni questo Ministero ha precisato espressamente che la vendita allo stato sfuso di detti formaggi, salvo che nei caseifici, è vietata e che sui relativi involucri devono figurare tutte le indicazioni obbligatorie prescritte nel decreto legislativo n. 109/1992, salvo quella della quantità netta per il formaggio pesato su richiesta e alla presenza dell'acquirente.

Gli organi di vigilanza sono invitati ad applicare, per le violazioni rilevate, le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 del citato decreto n. 109/1992.

O) *Peso/Peso netto.*

L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 109/1992 prescrive che la quantità dei prodotti alimentari preconfezionati, per i prodotti diversi da quelli liquidi, debba essere espressa in unità di massa.

Viene segnalato che, in taluni Paesi dell'Unione europea, è richiesto di far precedere l'indicazione della quantità dalla dicitura «Peso netto» per i prodotti diversi da quelli liquidi e viene richiesto anche di conoscere se tale indicazione è effettivamente obbligatoria.

Al riguardo va anzitutto precisato che, nella vigenza della normativa nazionale anteriore a quella comunitaria, almeno in Italia si era creata l'usanza di indicare la quantità netta per i prodotti liquidi, senza aggiunta della dicitura «volume netto», e di indicare per gli altri prodotti la dicitura «peso netto» e simili prima della indicazione della quantità. Nessuna norma ha mai prescritto regole al riguardo neppure il decreto legislativo n. 109/1992.

Sulle modalità di indicazione la direttiva 2000/13/CE, ma anche le precedenti, hanno solo precisato all'art. 8, paragrafo 2 *a)*, che qualunque sia il tipo di quantità riportato in etichetta (nominale, netta, media, meccanicamente determinata e simili), tale quantità è la quantità netta ai sensi della direttiva.

Il decreto legislativo n. 109/1992, come anche le norme metrologiche, nulla hanno prescritto circa l'obbligo di indicazione della dicitura «peso netto».

La dicitura «peso netto», pertanto, è da ritenersi non obbligatoria, ma la sua indicazione non è vietata.

P) *Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.*

L'art. 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone, al comma 5, che «tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura».

L'ultimo periodo della suddetta disposizione è stato abrogato in forza dell'art. 9 della legge n. 14/2003.

Nella sostanza ciò significa che non dovrà essere più applicato il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con quello dell'industria del commercio e dell'artigianato 28 giugno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1989) relativo all'apposizione su imballaggi e contenitori per liquidi dell'invito a non disperderli nell'ambiente e dei contrassegni recanti l'abbreviazione del materiale per essi utilizzato.

Le aziende interessate possono, tuttavia, continuare ad applicare le disposizioni del citato decreto in via facoltativa e, per quanto riguarda i contrassegni, questi possono essere riportati anche nelle forme esistenti negli altri Stati membri.

Q) *Prodotti con edulcoranti.*

L'allegato VIII del decreto del Ministro della sanità n. 209/1996 elenca gli edulcoranti che possono essere utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari, indicando casi e dosi d'impiego. Per quanto riguarda i casi d'impiego vengono indicate le categorie merceologiche e non i singoli prodotti con le relative denominazioni di vendita. Vi rientrano i prodotti di cioccolato, i succhi e nettari di frutta, le confetture, le gelatine di frutta, le marmellate e la crema di marroni nonché altri prodotti.

Le denominazioni di vendita di questi prodotti rimangono inalterate con la sostituzione totale o parziale degli zuccheri ma devono essere accompagnate dalla dicitura «con edulcorante (*i*)» oppure « con zucchero (*i*) ed edulcorante (*i*)» a seconda che si tratti di sostituzione totale o parziale dello zucchero, inteso come il complesso dei mono-disaccaridi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di etichettatura di cui all'allegato 2, sezione II del decreto legislativo n. 109/1992 e successive modificazioni:

Esempio di prodotto di cioccolato con sostituzione totale di zucchero: cioccolato fondente con edulcorante;

Esempio di prodotto di cioccolato con sostituzione parziale di zucchero: cioccolato al latte con zucchero ed edulcorante (*i*).

Roma, 10 novembre 2003

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

03A14210

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 dicembre 2003, n. **54**

PAC Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 settore ovi-caprino.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero della salute - Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione Ufficio VI

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale della regione siciliana

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessorati all'agricoltura delle provincie autonome di Trento e Bolzano

Alle organizzazioni professionali agricole

Ai Centri di assistenza agricola (CAA) riconosciuti

All'A.I.A. Associazione italiana allevatori

A tutti i produttori non aderenti ai CAA

A tutti gli operatori del settore

1. *Quadro normativo.*

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di premio per i produttori di carni ovine e caprine :

regolamento (CEE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001;

regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;

legge 7 agosto 1990, n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 - regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Ministero delle politiche agricole e forestali - decreto 19 marzo 2002 - modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine;

Ministero delle politiche agricole e forestali - decreto 5 agosto 2002 - modalità di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine;

decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996 del Ministero della sanità di recepimento della direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini);

circolare n. 11/96 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanità attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996 del Ministero della sanità di recepimento del regolamento n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini);

circolare AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

2. *Settore di intervento.*

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione degli «atti dichiarativi» del settore ovicaprini, ovvero:

domanda di premio, che permette l'accesso al produttore che detiene in azienda pecore e/o capre, ai premi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. I premi previsti sono:

premio per pecora e/o capra;

premio supplementare;

premio aggiuntivo.

La presentazione di una domanda di premio supplementare e/o aggiuntivo è subordinata alla presentazione di una domanda di premio per pecora o capra.

Nel corso di una campagna, il produttore deve presentare una sola domanda di premio che comprende al suo interno le modalità per richiedere tutte le linee di premio sopra citate;

notifica di trasferimento quota, che permette al produttore di trasferire, totalmente o parzialmente, i diritti individuali al premio di cui è titolare;

richiesta di quota, che permette al produttore di richiedere diritti individuali al premio, laddove disponibili, dalla riserva nazionale.

3. *Definizioni.*

Il regolamento (CE) n. 2529/2001 fissa, all'art. 3, lettere *c)* e *d)*, le seguenti definizioni:

«produttore»: agricoltore, inteso sia come persona fisica che giuridica, la cui azienda ricade nel territorio della Comunità e che si occupa dell'allevamento di ovini e/o di caprini;

«azienda»: unità di produzione gestita dal produttore e situata nel territorio di uno Stato membro;

«pecora»: la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;

«capra»: la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Il regolamento (CE) n. 2419/2001 fissa, all'art. 2, comma 1, le seguenti definizioni:

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio;

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dei premi;

«domanda di aiuto per superficie»: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a)* e lettera *b)*, punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie agricola utilizzata ai fini del riconoscimento del premio supplementare per azienda ricadente in zona svantaggiata;

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *b)*, punti i) e ii), del regolamento (CEE) n. 3508/92;

«regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *b)*, punto i), del regolamento (CEE) n. 3508/92;

«periodo di detenzione obbligatoria»: periodo nel corso del quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù della disposizione impartita all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento 2550/2001 della Commissione;

«animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti

«periodo di erogazione del premio»: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

Inoltre nel sopracitato regolamento, all'art. 3, si prescrive che:

«ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato»;

«gli Stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, istituisce l'anagrafe delle aziende agricole:

«anagrafe delle aziende agricole»: è il sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato;

«codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)»: codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

«unità tecnico-economiche (UTE)»: a ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economica di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva».

4. *Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).*

Per il settore ovicaprini per la campagna 2004 sono operativi i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), previsti dall'art. 3-*bis* decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:

«Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».

L'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 dispone che: il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato esclusivo, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;

b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto.

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti degli imprenditori agricoli che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003 relativa all'adozione del regolamento di attuazione della legge 9 agosto 1990, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4, comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) «per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari».

5. *Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.*

Per garantire un costante miglioramento in termini di ammissibilità delle richieste di premio, attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande, sono state impartite dall'AGEA specifiche disposizioni, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001, affinché ogni produttore sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo, inoltrato all'amministrazione, disponga di tutta la documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Sulla base di tali premesse detta documentazione costituisce parte integrante del «fascicolo del produttore».

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, è necessario che i produttori, a fronte di eventuali variazioni intervenute, lo integrino aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare a corredo della propria domanda.

I produttori che si servono dei CAA, a cui hanno conferito il mandato esclusivo, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo di aggiornare la documentazione necessaria, affidando la conservazione del fascicolo ai CAA stessi.

Gli altri produttori, invece, devono costituire il fascicolo ed inviarlo all'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, avendo cura di integrarlo con la documentazione necessaria laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale.

I documenti che devono essere obbligatoriamente presenti nel fascicolo aziendale sono:

a) persone fisiche:

1) copia di un documento d'identità in corso di validità;

2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);

3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

4) mandato esclusivo al CAA;

5) copia del registro aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda secondo le disposizioni impartite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996;

b) persone giuridiche:

1) copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;

2) copia del certificato di attribuzione CF e partita IVA o certificazione CCIAA;

3) mandato esclusivo al CAA;

4) copia del registro aziendale.

Qualora la documentazione di cui ai punti *a)* e *b)* non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'AGEA non procede al pagamento dei premi.

Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.

6. *Modalità di presentazione degli atti dichiarativi.*

6.1. *Domande di premio.*

6.1.1.1. *Termini di presentazione.*

Il periodo di presentazione, stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali è fissato dal giorno 7 gennaio 2004 alle ore 18,00 del 31 gennaio 2004. Considerato che la suddetta scadenza coincide con un giorno pre-festivo (sabato), potranno essere accettate domande fino alle ore 18,00 del 2 febbraio 2004.

Tuttavia è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di presentazione. Alle domande di premio, presentate nel periodo di tolleranza, si applica una sanzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di

ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio. Le domande presentate dopo il 27 febbraio 2004 non sono ammesse al premio e sono ritenute nulle.

Ai sensi dell'art. 14 del registro (CE) n. 2419/2001 «La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.».

I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano domanda sul modello prefincato messo a disposizione gratuitamente da AGEA, il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.

Il modello è reperibile presso l'AGEA o presso gli assessorati regionali all'agricoltura territorialmente competenti.

Si chiarisce che non saranno ritenute valide domande compilate su modelli fotocopiati.

Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita unitamente al modulo di domanda, all'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro i termini sopra indicati.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

L'AGEA provvede a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro 81 - 00185 Roma.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA.

I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare la domanda cartacea nei propri locali.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Il CAA è autorizzato a presentare, direttamente alle Prefetture competenti, la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovrà essere indicata come destinataria dell'informazione, solo ed esclusivamente l'AGEA - ufficio prodotti animali, così come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998.

L 'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari.

In tutti i casi si chiarisce che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

6.1.1.2. *Finalità di presentazione.*

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda indicando se si tratta di:

1. domanda iniziale;

2. domanda di rettifica.

Nei casi di domanda di rettifica è assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda inizialmente presentata, nel corso della stessa campagna di premio che si intende rettificare.

La domanda di rettifica sostituisce completamente la domanda rettificata, sia in termini di impegni assunti che di determinazione del periodo di detenzione obbligatorio per gli animali oggetto di premio.

6.2. *Notifiche di trasferimento quota e richiesta di quota.*

6.2.1.1. *Termini di presentazione.*

Il periodo di presentazione, stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali è fissato dal giorno 7 gennaio 2004 alle ore 18,00 del 31 gennaio 2004. Considerato che la suddetta scadenza coincide con un giorno pre-festivo (sabato), potranno essere accettate notifiche fino alle ore 18,00 del 2 febbraio 2004.

Le notifiche di trasferimento quota e le richieste di quota, presentate dopo il termine sopra indicato non sono ammesse e sono ritenute nulle.

I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano i trasferimenti di quota e/o le richieste di quota sul corrispondente modello prefincato messo a disposizione gratuitamente da AGEA, i cui fac-simili sono riportati rispettivamente negli allegati II e III alla presente circolare.

I modelli sono reperibili presso l'AGEA o presso gli assessorati regionali all'agricoltura territorialmente competenti.

Tali modelli, compilati in ogni parte e completi della documentazione richiesta, devono pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita unitamente alla modulistica, all'AGEA, Ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma entro i termini sopra indicati.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

L'AGEA provvede a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente all'indirizzo del produttore risultante in esse. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA.

I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione delle notifiche di trasferimento di quota e/o delle richieste di quota presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare i documenti cartacei nei propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

L 'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarità o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporrà un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunicherà al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari.

In tutti i casi si chiarisce che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

6.2.1.2. *Finalità di presentazione.*

Trattandosi di modelli unici predisposti per la gestione dei diritti individuali legati al premio «vacche nutrici» ed «ovicaprini», è indispensabile indicare la finalità di presentazione sia delle notifiche di trasferimento quota che delle richieste di quota.

6.3. *Modifiche e/o comunicazioni ai sensi Reg. (CE)* n. 2419/2001 *e successive modificazioni.*

6.3.1.1. *Art. 40 comma 5 - Transumanza.*

Nel caso in cui il produttore abbia richiesto il premio supplementare per transumanza deve, successivamente al completamento del periodo di transumanza ma comunque entro il 31 gennaio 2005, far pervenire ad AGEA direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata a/r indirizzata all'AGEA ufficio prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, la seguente documentazione:

certificato di transumanza rilasciato dal comune della località ove l'azienda ha portato gli ovicaprini in transumanza oppure Mod. 7 (certificato di monticazione e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente attestante che l'azienda in questione ha pascolato almeno il 90% dei propri capi per almeno novanta giorni consecutivi in zona svantaggiata ai sensi del reg. CE 1257/1999.

6.3.1.2. *Art.* 41 - *Circostanze naturali.*

Nel caso in cui il produttore non possa assolvere l'impegno di detenzione degli animali oggetto di una domanda di premio per motivi riconducibili all'impatto di circostanze naturali, non si applicano le sanzioni previste all'art. 38. È indispensabile però che il produttore ne abbia dato comunicazione all'AGEA entro i dieci giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Vengono riconosciute le seguenti circostanze naturali:

decesso di un animale a seguito di malattia;

decesso dell'animale dovuto ad incidente per cause non imputabili al produttore.

Le comunicazioni relative a variazioni dovute a circostanze naturali e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a «diminuzione per circostanze naturali ai sensi art. 41 regolamento (CE) n. 2419/2001» ed al CUAA dell'azienda interessata, nonché il numero dell'atto dichiarativo, oggetto di modifica, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata a/r, presso l'AGEA ufficio prodotti animali via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 2419/2001. Si precisa che la lettera di accompagnamento deve avere il seguente oggetto: «Premio ovi-caprini campagna 2004 - diminuzione per circostanze naturali ai sensi art. 41 regolamento (CE) n. 2419/2001 - domanda n.........» (completare riportando il numero della domanda).

6.3.1.3. *Art. 44 - Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni.*

È possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato:

dell'intenzione di effettuare un controllo in loco da parte dall'autorità competente;

delle irregolarità riscontrate dall'AGEA negli atti dichiarativi presentati.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento degli atti dichiarativi alla situazione reale.

L'istanza di modifica deve contenere gli elementi necessari all'individuazione univoca dell'atto dichiarativo oggetto di modifica, ovvero il numero (codice a barre), i dati anagrafici ed il CUA del richiedente.

L'istanza di modifica ai sensi dell'art. 44, completa della documentazione richiesta, deve pervenire, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'AGEA ufficio prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma. Detta istanza deve avere il seguente oggetto: «Premio ovi-caprini campagna 2004 - istanza di modifica ai sensi art. 44 regolamento (CE) n. 2419/2001 - domanda n.....» (completare riportando il numero della domanda).

Una istanza di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001, non può interessare la domanda di premio laddove l'istanza preveda l'aumento del numero dei capi richiesti a premio.

6.3.1.4. *Art. 48 - Forza maggiore e circostanze eccezionali.*

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo può presentare, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, un'apposita comunicazione.

Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a «cause di forza maggiore art. 48 regolamento (CE) n. 2419/2001» ed al CUAA dell'azienda interessata, nonché il numero dell'atto dichiarativo, oggetto di modifica, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata a/r, presso l'AGEA ufficio prodotti animali cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001. Si precisa che la lettera di accompagnamento deve avere il seguente oggetto: «Premio ovi-caprini campagna 2004, diminuzione per cause di forza maggiore art. 48 regolamento (CE) n. 2419/2001 - domanda n. ....» (completare riportando il numero della domanda).

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

3. nel caso di coeredi:

delega di tutti i coeredi al richiedente;

documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

certificato di attribuzione del codice fiscale al nuovo intestatario;

certificato di attribuzione della P. Iva al nuovo intestatario o in alternativa dichiarazione sostitutiva su possesso della P. Iva unitamente a documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ASL, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;.

d) epizozia:

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento;

e) distruzione fortuita:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, comune, ecc) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* deve essere sempre accompagnata da copia dell'atto amministrativo di riferimento.

6.3.1.5. *Art. 50 - Cessione di azienda.*

Nei casi previsti dal reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di premio e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a «cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001», unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento del premio. Detta istanza deve avere il seguente oggetto: «Premio ovi-caprini campagna 2004 - cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001».

L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità al premio ovicaprini.

Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA Ufficio Prodotti Animali - via Palestro, 81 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

a) copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al cessionario debitamente registrati;

b) certificato di attribuzione del codice fiscale al richiedente;

c) copia del certificato di attribuzione della P. Iva al richiedente o, in alternativa dichiarazione sostitutiva su possesso della P. Iva unitamente al documento di identità in corso di validità;

d) copia della domanda di premio del richiedente;

e) copia del certificato di attribuzione del codice aziendale del rilevatario.

6.4. *Modifiche legate alla titolarità dei diritti individuali.*

Le comunicazioni di variazione possono riferirsi anche ad eventuali variazioni intervenute in merito alla titolarità dei diritti individuali. Tali comunicazioni, redatte sui moduli prefincati messi gratuitamente a disposizione da AGEA, devono essere presentate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione indicata nei moduli stessi.

Tali dichiarazioni di variazione di titolarità dei diritti individuali devono essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o meno.

7. *Regime semplificato.*

Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantità nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime.

Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata - ove non espressamente revocata anche per le campagne successive e comunque fino al 2005.

8. *Controlli in loco.*

Oltre ai controlli amministrativi che riguardano la totalità delle domande di premio, nel corso di ogni campagna vengono selezionate le aziende da sottoporre a controlli in loco; tale selezione avviene in base all'analisi di alcuni fattori di rischio e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate.

L'analisi del rischio tiene conto:

dell'importo dell'aiuto;

dell'evoluzione del premio richiesto rispetto alla campagna precedente;

degli esiti di controlli in loco effettuati nella campagna precedente;

dei produttori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei limiti individuali previsti per la concessione del premio;

di altri fattori/parametri determinati dalle peculiarità del settore.

Per ottenere questo fattore di rappresentatività, vengono selezionate in modo puramente casuale, il 25% del numero minimo delle domande da sottoporre a controllo in loco.

Per ogni domanda sottoposta a controllo in loco, ne viene conservato il criterio di selezione. L'organo deputato all'espletamento del controllo in loco, ne è debitamente informato prima di procedere al controllo stesso.

Il tasso minimo di controlli in loco da eseguire per la campagna di commercializzazione è pari al 10% del totale delle domande presentate. L'espletamento dei controlli in loco deve avvenire per almeno il 50% delle domande selezionate entro il periodo di detenzione obbligatoria del gregge, pari a cento giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.

Qualora si constati che il numero di animali accertati sia superiore al numero dichiarato nella domanda di premio, per il calcolo dell'importo erogabile viene preso in considerazione il numero di animali dichiarato in domanda, purché non superiore al massimale individuale (art. 36, regolamento CE n. 2419/2001) .

Se, al contrario, il numero di animali dichiarato supera il numero di capi accertati, viene applicato quanto previsto agli articoli 38 e 40 del regolamento CE n. 2419/2001.

A tal proposito di seguito viene inserito una tabella esemplificativa:

Percentuale di scostamento =
((capi richiesti - capi accertati) / capi accertati)*100

Percentuale scostamento —	Abbattimento del premio —
Fino al 10%	percentuale corrispondente all'eccedenza
Tra il 10% ed il 20%	percentuale doppia all'eccedenza
Tra il 20% ed il 50%	esclusione dal premio
oltre il 50%	esclusione dal premio + sanzione

Qualora l'amministrazione rilevi che gli scostamenti tra gli animali dichiarati e il numero di animali determinati derivino da «irregolarità commesse intenzionalmente», ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 art. 38, paragrafo 4, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza è superiore al 50%, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verrà detratto, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto per i bovini, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

8.1. *Obiettivo del controllo in loco.*

Il controllo svolto in azienda, presso le località indicate in domanda quali «Ubicazione del gregge nel periodo dei cento giorni», (periodo di detenzione obbligatoria del gregge) persegue le seguenti finalità:

determinare la consistenza del bestiame ovino e/o caprino (maschi, agnelli/capretti, femmine con età maggiore a dodici mesi);

determinare la consistenza delle femmine ovine e/o caprine con età maggiore di dodici mesi;

verificare la corretta identificazione dell'unità epidemiologica nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero della salute.

La presenza effettiva degli animali oggetto di domanda di aiuto è riferita a tutto il periodo di detenzione obbligatoria.

8.2. *Controllo in loco fuori il periodo di detenzione.*

I controlli che eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di premio, come previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuati per mezzo di una accurata verifica del:

registro aziendale dove devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). È fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il premio ma anche di quelli presenti in azienda ed eventualmente ammissibili;

documenti fiscali (autofatture, fatture, ecc.);

documenti sanitari (moduli per il trasferimento degli animali, modello 4, certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra descritti);

denuncia all'autorità di Polizia in caso di furto;

documenti di notifica, inoltrati alle amministrazioni competenti, per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella vita del gregge.

8.3. *Il preavviso.*

I controlli in loco, ai sensi del regolamento CE n. 2419/2001, sono effettuati senza alcun preavviso alla azienda oggetto di controllo.

Tuttavia è ammesso dalla stessa regolamentazione comunitaria, sempreché non venga compromessa la

finalità del controllo, un preavviso limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo. Tale preavviso non eccede le 48 ore.

8.4. *Il registro aziendale.*

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita del gregge. L'assenza assoluta ed immotivata del registro, nonché un livello qualitativo insufficiente di tenuta del registro aziendale, rispetto alle variazioni di consistenza del gregge nel periodo di detenzione obbligatoria determina per l'azienda oggetto di controllo in loco, l'esclusione da tutti i premi per i capi richiesti.

8.5. *Constatazione degli animali.*

La constatazione degli animali si scinde in due livelli:

conteggio di tutti i capi presenti in azienda;

conteggio dei capi di sesso femminile che abbiano partorito una volta o che raggiungano almeno i dodici mesi di età entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni, a partire dal giorno successivo del termine ultimo di presentazione della domanda). Sono da escludere dal conteggio le agnelle/caprette che non raggiungano tali requisiti entro il termine ultimo del periodo di detenzione obbligatoria e i capi di sesso maschile.

8.6. *Diminuzione dei capi per circostanze naturali.*

Nei casi di diminuzione dei capi per circostanze naturali deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA, come disciplinato dall'art. 37 del regolamento (CE) n. 2419/2001. La diminuzione dei capi per circostanze naturali determina, per l'esito tecnico del controllo, la sottrazione di questi dal numero dei capi richiesti a premio, se notificata nei termini prescritti.

8.7. *Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.*

Nei casi di diminuzione per cause di forza maggiore deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA compresa la relativa documentazione probatoria, come disciplinato dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 2419/2001. La diminuzione dei capi per cause di forza maggiore non determina alcuna decurtazione del premio da erogare, qualora non vi siano altre difformità e se notificata nei termini prescritti.

8.8. *Spostamento delle greggi.*

Il produttore, come è noto, è tenuto ad indicare nella domanda l'ubicazione del gregge nei cento giorni di detenzione obbligatoria, o in subordine il luogo ove effettui la transumanza.

Pertanto, qualora nel corso del periodo di detenzione, il produttore sposti gli animali dal luogo indicato in domanda, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'AGEA e agli organi preposti territorialmente al controllo.

Detta comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni lavorativi precedenti lo spostamento, tramite telegramma, e deve indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati, posto che l'AGEA deve assicurare l'efficacia dei controlli relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2419/2001.

8.9. *Ubicazione del gregge.*

Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione del gregge durante il periodo di detenzione obbligatoria, è necessario approfondire l'accertamento utilizzando mappe catastali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal produttore all'atto della presentazione della domanda e quanto constatato in loco.

Qualora il gregge non si trovi più nella località dichiarata nella domanda di premio presentata dal produttore, è necessario accertare l'avvenuta notifica della prescritta comunicazione di spostamento delle greggi, inoltrata all'AGEA ed agli organi preposti territorialmente ai controlli, a cura del produttore.

8.10. *Azienda con più corpi aziendali.*

Le aziende, oggetto di controllo in campo, che ricadono in tale casistica, sono trattate come singole e distinte unità fisiche. In particolare l'AGEA emette verbali di controllo per ciascun corpo aziendale.

9. *Diritti individuali e riserva nazionale.*

9.1. *Diritti ottenuti gratuitamente.*

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi.

9.2. *Utilizzazione dei diritti.*

Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2550/2001, di seguito riportati:

un produttore che detiene al massimo venti diritti al premio; se durante ciascuno di due anni solari conse-

cutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale;

un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione U.E.;

un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione U.E., nell'ambito del quale non è obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

casi eccezionali debitamente motivati (gravi motivi di salute del produttore, calamità naturali, ecc.).

A tal fine viene considerato come utilizzato:

il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di controllo in loco.

In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno l'85% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

9.3. *Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.*

I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo gratuito dalla riserva nazionale, non possono cedere ad altri produttori alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati nel corso dei tre anni successivi.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata a titolo gratuito nella riserva nazionale.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi diritti, con l'obbligo di utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.

9.4. *Calcolo dei limiti individuali.*

Nei calcoli iniziali e nei successivi adeguamenti dei limiti individuali dei diritti al premio vengono utilizzati soltanto numeri interi.

A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero verrà considerato il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi verrà considerato il numero intero maggiore.

10. *Controlli istruttori ai fini del pagamento.*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 2419/2001, «i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti».

10.1. *Controlli amministrativi.*

L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:

a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di animali;

b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto.

Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali:

sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;

sia stata firmata dal titolare della domanda;

sia pervenuta all'AGEA entro i termini previsti;

sia ritenuta ammissibile;

che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il numero di animali richiesti a premio e la quota individuale

10.1.1. *Controlli formali.*

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

della data di ricezione della domanda;

della presenza della firma del richiedente;

della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);

della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);

della corretta indicazione della finalità di presentazione;

della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale;

della corretta indicazione delle modalità di pagamento richieste.

10.1.1.1. *Sottoscrizione della domanda.*

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

10.1.1.2. *Documento di riconoscimento.*

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.

L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.

L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

10.1.1.3. *Controlli anagrafici.*

Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente il codice fiscale e la partita IVA. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.

È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'anagrafe tributaria.

Produttore.

L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora il codice fiscale non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione non procede al pagamento del premio.

I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

Rappresentante legale.

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.

I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

10.1.1.4. *Finalità di presentazione della domanda.*

Se la finalità della domanda non è indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Se la domanda è presentata come «domanda di rettifica» ma l'indicazione della domanda rettificata è assente o errata, la rettifica non viene accolta; in caso contrario la domanda rettificata viene considerata nulla.

Se un produttore ha presentato per la stessa campagna più domande di premio, tutte le domande sono considerate non ammissibili.

10.1.1.5. *Certificato antimafia.*

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinché l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore ai 154.937 euro, debba essere rilasciato all'AGEA stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (legge n. 575 del 31 maggio 1965, art. 10, comma 3, 4, 5, 5-*ter* e art. 10-*quater*, comma 2; decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4).

Il produttore che richiede un pagamento superiore a 154.937 euro presenta, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA il certificato camerale in corso di validità, corredato dell'apposita dicitura antimafia, per il successivo inoltro da parte di AGEA alla prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia.

In alternativa a quanto precede, qualora il produttore abbia presentato domanda tramite il CAA, quest'ultimo è autorizzato a presentare direttamente alle prefetture competenti la richiesta per l'ottenimento

delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovrà essere indicata come destinataria dell'informazione, solo ed esclusivamente l'AGEA - Ufficio prodotti animali, così come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998.

Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10-*sexies,* comma 8 della legge n. 575/1965, aggiunta dell'art. 7 della legge n. 55/1990 e ss., è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

10.1.1.6. *Modalità di pagamento.*

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento.

Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. È necessario che il conto sia intestato al richiedente.

I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

L'utilizzo di tale modalità di pagamento consentirà di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.

Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità «emissione di assegno non trasferibile» .

10.1.2. *Controlli sostanziali sui dati produttivi.*

I controlli sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti che, in termini di applicazione della normativa comunitaria e nazionale, determinano l'ammissibilità di una richiesta di premio ed in particolare curano i seguenti aspetti:

verifica dello stato della quota e della sua ammissibilità;

verifica degli esiti dei controlli effettuali in loco ai sensi del regolamento CE n. 2419/2001;

verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale;

incrocio con la banca dati del settore seminativi per la determinazione della superficie agricola utilizzata ricadente in zona svantaggiata;

verifica dell'idoneità dell'azienda a ricevere il premio supplementare per zona svantaggiata;

accertamento della presenza del produttore richiedente negli elenchi dei produttori sospesi da AGEA a causa di indagini giudiziarie o fermi amministrativi.

10.1.2.1. *Verifica dello stato della quota.*

Gli articoli 8 e 9 del regolamento CE n. 2529/2001 stabiliscono i criteri secondo i quali i massimali individuali di un produttore vengono ridotti oppure trasferiti mediante vendita o cessione. La riduzione, che può essere causata da un tasso di utilizzazione inferiore alla soglia stabilita dallo Stato membro, comporta la cessione dei diritti ritirati alla Riserva nazionale. Nei casi indicati al punto 9.2. è previsto il ritiro di tutti i diritti costituenti la quota che, in conseguenza di ciò, vengono considerati nella loro totalità non ammissibili al premio.

10.1.2.2. *Verifica degli esiti dei controlli in loco.*

Vengono verificati gli esiti dei controlli in loco, eseguiti presso le aziende estratte a campione applicando la base di calcolo prevista nel regolamento CE n. 2419/2001 per la determinazione dello scostamento e delle relative penalità.

10.1.2.3. *Verifica degli esiti dell'incrocio con l'Anagrafe zootecnica nazionale.*

Viene verificato l'esito della validazione del codice aziendale riconoscimento dell'Unità tecnico economica attraverso incrocio con l'Anagrafe zootecnica nazionale. Infatti è attivo con l'Anagrafe zootecnica nazionale un colloquio informatizzato che prevede, per ogni campagna di premio, la richiesta da parte dell'AGEA di validazione delle aziende (in termini di riconoscimento dell'Unità tecnico economica) che producono carni ovine e caprine; la validazione è conseguenza degli accertamenti eseguiti dalle ASL di zona competenti le quali comunicano alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico di Teramo gli esiti di tali accertamenti.

10.1.2.4. *Accertamento dell'idoneità dell'azienda ad accedere al premio supplementare.*

L'accertamento viene effettuato sulla base della richiesta di premio supplementare effettuata dal produttore. In particolare:

ai produttori che dichiarano l'azienda ricadente integralmente in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, viene accertato che il comune di ubicazione dell'azienda ricada in zona svantaggiata;

ai produttori che dichiarano l'azienda ricadente per almeno il 50% ma non integralmente in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999:

viene accertata la presenza di una domanda di compensazione al reddito (dichiarazione superfici);

nell'ambito della domanda di compensazione al reddito, che il rapporto tra il totale della superficie agricola utilizzata e il totale della superficie agricola utilizzata e ricadente in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, sia pari almeno al 50%;

ai produttori che dichiarano di effettuare la transumanza viene accertato, attraverso la verifica dei certificati di transumanza rilasciati dal comune della località ove l'azienda ha portato gli ovi-caprini in transumanza o del mod. 7 (certificato di monticazione e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente, che:

almeno il 90% dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999;

l'ubicazione dell'azienda sia situata in un'area geografica dove la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

11. *Premi aggiuntivi.*

L'art. 11 del regolamento CE n. 2529/2001 prevede lo stanziamento, per lo Stato italiano, di un importo aggiuntivo globale di 6,920 milioni di euro su base annua; tale importo viene erogato in un pagamento da effettuarsi entro i termini previsti nell'art. 6 del regolamento citato.

Sono beneficiari di tale pagamento tutti i produttori che dispongano di almeno cinquanta diritti al premio che aderiscono ad uno dei disciplinari di produzione previsti nel decreto ministeriale del 5 agosto 2002 recante le modalità di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine.

L'AGEA provvede a verificare se i produttori che hanno fatto richiesta del premio aggiuntivo risultano inseriti negli elenchi delle associazioni titolari dei disciplinari di produzione previsti nel decreto ministeriale del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e come tali riconosciute dalle regioni competenti. In caso di conferma eroga un importo massimo di € 3,5 per pecora così come definita all'art. 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 2529/2001 che abbia rispettato il periodo di detenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente identificata e registrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996.

Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria verrà ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

12. *Trattamento e diffusione dei dati.*

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.

13. *Procedimento amministrativo.*

13.1. *Partecipazione al procedimento.*

L'AGEA provvederà ad inviare, entro il 15 ottobre 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, in via telematica o su supporto magnetico, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di premio riferite alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione.

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo, previste dal regolamento CE n. 2419/2001.

13.2. *Provvedimento definitivo.*

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di premio ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

14. *Clausola compromissoria.*

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge.

Roma, 18 dicembre 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

DOMANDA DI PREMIO OVICAPRINI
CAMPAGNA 2004

N. DOMANDA COMPENSAZIONE AL REDDITO

Domanda presentata presso il CAA:
Cod. — Descrizione — Prov.

11111111111

Rettifica alla domanda n.

ORIGINALE PER IL CAA

QUADRO A - SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE ☐ Barrare se Ditta individuale

CODICE AZIENDALE (Obbligatorio)
cod.istat comune — sigla prov. — progressivo

PARTITA IVA (Obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE (Obbligatorio)

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO

COD. ISTAT (prov. comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO

COD. ISTAT (prov. comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

QUADRO A - SEZ. II - MODALITA' DI PAGAMENTO

☐ 1 - accredito su c/c bancario o conto banco posta (solo se il conto e' intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE O POSTALI

CODICE ABI — CODICE CAB — N. CONTO CORRENTE — ISTITUTO

AGENZIA — COMUNE — PROV. — C.A.P.

☐ 2 - emissione di assegno non trasferibile

QUADRO B - SEZ. I - RICHIESTA DI PREMIO

UBICAZIONE GREGGE NEL PERIODO DI 100 GIORNI (obbligatorio)

INDIRIZZO/LOCALITA' — COMUNE — PROV.

RICHIEDE IL PREMIO PER: PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI N. — PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI N. — CAPRE N.

RICHIEDE INOLTRE IL PREMIO SUPPLEMENTARE DI CUI ALL'ART. 5 DEL REG. CEE 2529/2001 IN QUANTO:

☐ LA PROPRIA AZIENDA RICADE INTEGRALMENTE IN ZONA SVANTAGGIATA;

☐ LA PROPRIA AZIENDA RICADE PER ALMENO IL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA;

☐ LA PROPRIA AZIENDA EFFETTUA TRANSUMANZA PER ALMENO 90 GG. IN ZONA SVANTAGGIATA;

☐ **RICHIEDE INOLTRE IL PREMIO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 11 DEL REG. CEE 2529/2001 IN QUANTO LA PROPRIA AZIENDA:**

☐ ADERISCE AD UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA CARNE OVINA, SOTTOPONENDOSI AI CONTROLLI SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE E DALL'ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE, RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA NORMA EN 45011;

☐ ADERISCE AD UN DISCIPLINARE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL BESTIAME E LA TRACCIABILITA' DELLE PRODUZIONI DELLE CARNI OVINE, SOTTOPONENDOSI AI CONTROLLI SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE E DALL'ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE, RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA NORMA EN 45011;

QUADRO B - SEZ. II - FIRMA ED AUTENTICA DELLA FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ____________ N. ________
RILASCIATO DA ____________ DI ________
IL ________ DATA DI SCADENZA ____________

Fatto a — il (giorno mese anno)

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA DOMANDA DI PREMIO OVICAPRINI PER LA CAMPAGNA ZOOTECNICA 2004

Il presente modello deve essere utilizzato per la presentazione della DOMANDA DI PREMIO relativa ai produttori di ovicaprini per l'anno 2004
Il modello è costituito da:
- FRONTESPIZIO contiene:
1 - il numero (codice a barre) identificativo della domanda di premio;
2 - il numero identificativo della domanda di compensazione al reddito;
3 - l'identificativo del CAA presso cui la domanda viene presentata;
4 - il numero identificativo della domanda di premio da rettificare.

-QUADRO A - AZIENDA :
contiene i dati identificativi dell'azienda (sez. I) e la modalità di pagamento;

-QUADRO B - RICHIESTA DI PREMIO :
contiene i dati necessari per la determinazione di premio, i dati di transumanza e l'ubicazione del gregge nel periodo di detenzione obbligatoria;

-QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI :
contiene le dichiarazioni e gli impegni e l'eventuale attestazione della presenza di allegati a fronte della richiesta di premio.

Nel caso di produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, la domanda in originale, compilata in ogni sua parte, viene conservata presso il CAA stesso.
Nel caso di produttore che non si avvale di un CAA la domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire all'AGEA in originale ;
in entrambi i casi una copia deve pervenire all'Assessorato Regionale all'Agricoltura competente per territorio.
L'originale destinato all'AGEA deve pervenire direttamente o tramite terzi mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzando **obbligatoriamente l'apposita busta** che viene distribuita unitamente alla modulistica.
Sulla busta devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e barrata l'apposita casella per segnalare la tipologia della richiesta.
Nell'introdurre la domanda occorre fare in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della stessa il numero della domanda ed il relativo codice a barre.
La compilazione dei quadri deve essere effettuata in modo chiaro, completo ed in stampatello.

FRONTESPIZIO

Numero identificativo della domanda di premio
E' il codice a barre nonché il numero in chiaro che identifica univocamente la domanda di premio ed è il riferimento essenziale per eventuali scambi di informazioni con AGEA.

Numero domanda di compensazione al reddito
In caso si intenda richiedere il premio supplementare ai sensi del Reg. CE 2529/2001 relativo alle aziende che ricadono per almeno il 50% in zona svantaggiata è necessario indicare il numero della domanda di compensazione al reddito presentata entro la scadenza prevista dalla normativa.

Domanda presentata presso il CAA
Indicare il codice CAA (Centro Assistenza Agricola), la denominazione del CAA stesso e la sigla della provincia.

Numero identificativo della domanda da rettificare
Indicare se è una domanda di rettifica, il numero di identificazione relativo alla domanda che si intende rettificare. **La domanda di rettifica sostituisce completamente la domanda rettificata.**

QUADRO A

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

RICHIEDENTE
Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione del premio.
Nel caso in cui al richiedente il premio siano stati assegnati dalle Autorità Sanitarie più codici aziendali, dovranno essere presentate domande di premio diverse, a fronte delle diverse unità epidemiologiche presso le quali sono detenuti i capi richiesti a premio, indicando nel riquadro "UBICAZIONE AZIENDA" i rispettivi indirizzi.

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi a CODICE AZIENDALE e PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi
a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE, mentre NON vanno compilati in questa sezione i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA,COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente, che vanno invece riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi a CODICE AZIENDALE, PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Qualora ricorrano le condizioni **per l'esonero dal possesso della partita IVA,** va barrata la relativa casella 4 delle dichiarazioni finali. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente.

DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui questa risulti diversa dal domicilio o sede legale del richiedente).

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

SEZ. II *(Modalità di pagamento)*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni. Nel caso in cui tali informazioni risultino mancanti o indicate in forma non chiara il pagamento sarà effettuato tramite assegno circolare non trasferibile spedito con raccomandata.

QUADRO B

SEZ. I *(Richiesta premio)*

Indicare obbligatoriamente indirizzo o località, comune, provincia dell'ubicazione del gregge nel periodo dei 100 giorni che decorrono dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di premio.
Indicare il numero dei capi, specificando per quale tipologia di capi (agnelli leggeri, agnelli pesanti, capre) si intende richiedere il premio per l'anno in corso. La richiesta di premio per agnelli leggeri esclude la possibilità di richiedere il premio per agnelli pesanti.
Il produttore che commercializza latte e/o derivati può richiedere il premio esclusivamente per agnelli leggeri
I produttori che intendono richiedere il premio supplementare di cui al Reg. CE 2529/01 lo possono fare specificando: se la propria azienda ricade integralmente in zona svantaggiata; se la propria azienda ricade per

almeno il 50% in zona svantaggiata; se effettua transumanza per almeno 90 gg. in zona svantaggiata.
I produttori che intendano richiedere il premio integrativo di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 2529/2001 devono essere aderenti ad Associazioni costituite ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Leg.vo n.228 del 18 maggio 2001 e devono specificare se la propria Associazione aderisce ad un disciplinare di produzione per il miglioramento della produzione della carne ovina; oppure aderisce ad un disciplinare per l'identificazione del bestiame e la tracciabilità delle produzioni delle carni ovine.

<u>**SEZ II**</u> (firma e autentica della firma)

Devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità che deve essere allegato in copia alla domanda.
Deve essere indicata la data di compilazione della domanda e deve essere apposta obbligatoriamente (pena la non validità della stessa) la firma.

SEZ III *(Dati di transumanza)*

Indicare la data di inizio e di fine transumanza, l'indirizzo o la località, il comune, la provincia di transumanza (per un periodo di almeno 90 giorni).

<u>**SEZ. IV**</u> (rappresentante legale titolare della ditta individuale)

<u>Da compilare solo se il richiedente è persona giuridica.</u>

<u>**SEZ. V**</u> **e** <u>**SEZ. VI**</u>

<u>Da compilare solo se si richiede il premio integrativo di cui alla Sezione I</u>

QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Barrare le caselle corrispondenti alla situazione aziendale.
In particolare :

- se il produttore possiede una azienda che è costituita da più corpi aziendali **è indispensabile** indicare l'ulteriore ubicazione dell'azienda nel periodo dei 100 giorni al fine di consentire lo svolgimento dei controlli in modo corretto;
- se il produttore ha richiesto il premio supplementare per transumanza in zona svantaggiata, deve indicare di aver effettuato transumanza in zona svantaggiata per almeno 90 giorni consecutivi nelle ultime due campagne e allegarne comprovanti certificati rilasciati dalle autorità del luogo;
- qualora si siano presentate richieste di quota e/o notifica di trasferimento di diritti indicarne i relativi numeri (codice a barre) ed il n° dei capi richiesti;
- qualora il richiedente non sia in possesso della partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n. 633, va barrata la casella relativa.

Allegati

I produttori che presentano domanda di premio avvalendosi di un CAA devono consegnare obbligatoriamente i seguenti documenti :

1. mandato unico di rappresentanza al CAA per la presentazione della domanda di premio e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere il premio ed alla consultazione, anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli (Obbligatorio per i produttori che presentano domanda per la prima volta o presso un CAA diverso dalla campagna precedente);
2. fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento valido;
3. fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA (facoltativo)
4. fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo) ;
5. fotocopia del registro di stalla aggiornato alla data di compilazione della domanda (ai sensi del reg. CE 1760/2000);
6. dichiarazione ai sensi dell'art. 10 sexies comma B della legge 575/65 aggiunto dell'art. 7 della legge 55/90 e sue successive modificazioni (solo dove ne sussistano le condizioni).

Nel caso di produttore che decida di non avvalersi dell'assistenza di un CAA, vale l'obbligo di allegare alla domanda i documenti ai punti 2,3,4,5,6.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato, secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI QUOTA INDIVIDUALE CAMPAGNA 2004

Il presente modello deve essere utilizzato per la presentazione della RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE per ovicaprini e vacche nutrici per l'anno 2004.

Il modello è costituito da:

- FRONTESPIZIO contiene:

1 - il numero (codice a barre) identificativo della richiesta di quota;
2 - l'identificativo del CAA presso il quale è stata presentata la richiesta di quota ;
3 - la tipologia di animali per cui si presenta la richiesta;

- QUADRO A - AZIENDA contiene i dati identificativi della azienda;

- QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO contiene, rela-tivamente al settore Ovicaprino e Vacche Nutrici, la situazione aziendale;

- QUADRO C - RICHIESTA QUOTA contiene il numero di capi, separatamente per le due tipologie di animali, per cui si inoltra richiesta di quota;

- DICHIARAZIONI contiene gli impegni che si assume il richiedente ed i motivi di prelazione per l'assegnazione dei diritti individuali.

Nel caso di produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, la richiesta , in originale e compilata in ogni sua parte, viene conservata presso il CAA stesso.

Nel caso di produttori che non si avvalgono di un CAA la richiesta, in originale e compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire in Agea.

In entrambi i casi una copia deve pervenire all'Assessorato Regionale all'Agricoltura competente per territorio.

L'originale destinato all' Agea può pervenire direttamente o tramite terzi mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzando obbligatoriamente l'apposita busta che viene distribuita unitamente alla modulistica.

Sulla busta devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e barrata l'apposita casella per segnalare la tipologia della richiesta.

Nell'introdurre la richiesta occorre fare in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della stessa il numero della richiestaed il relativo codice a barre.

La compilazione dei quadri deve essere effettuata in modo chiaro, completo ed in stampatello.

FRONTESPIZIO

Numero identificativo della richiesta di quota

E' il codice a barre nonché il numero in chiaro che identifica univoca-mente la richiesta di quota ed è il riferimento essenziale per eventuali richieste ad AGEA.

Richiesta presentata presso il CAA

Indicare il codice CAA (Centro Assistenza Agricola), la denominazione del CAA e la sigla della provincia.

Tipologia della richiesta

Barrare la casella interessata al tipo di richiesta che si intende fare (vacche nutrici e/o ovicaprini).

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I *(Dati identificativi dell'azienda)*

- RICHIEDENTE

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione degli identificativi anagrafici che possano pregiudicare l'attribuzione della quota. Indicare obbligatoriamente il codice aziendale, la Partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione dal possesso della Partita IVA, indicare solo il codice fiscale e barrare l'apposita casella delle dichiarazioni soggettive. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

- DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

- UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui questa risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO

SEZ. I *(Ovicaprini)*

Indicare la quantità di capi presenti in azienda.
Indicare infine, il numero di capi per i quali si intende presentare domanda di premio nella presente campagna.

SEZ. II *(Vacche Nutrici)*

Indicare la quantità di capi presenti in azienda suddividendoli in "Vacche nutrici" e "Vacche da latte". Indicare inoltre la quota di riferimento latte (chilogrammi) e la superficie foraggiera (ettari ed are).
Indicare infine, il numero di bovini maschi e vacche nutrici per cui si intende presentare domanda di premio nella presente campagna.

QUADRO C - RICHIESTA DI QUOTA

SEZ. I *(Ovicaprini)*

Indicare il numero di capi per i quali si richiedono diritti indivi-duali.

SEZ. II *(Vacche Nutrici)*

Indicare il numero di capi per i quali si richiedono diritti indivi-duali.

DICHIARAZIONI

Qualora il richiedente non sia in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n. 633, va barrata la casella relativa.
Barrare le caselle corrispondenti alla situazione dell'azienda (è possibile barrare più di una casella).

Allegati

Ai fini di determinare le priorità per l'assegnazione della riserva nazionale, vanno eventualmente allegate, nei casi in cui l'azienda rica-da
in tali situazioni, apposite autocertificazioni attestanti:
A) l'ubicazione dell'azienda in zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 art. 17;
B) l'adesione a disciplinari di produzione di carne bovina biologica approvati ai sensi del Reg. CE n. 1804/99.

N.B.: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA NOTIFICA DI TRASFERIMENTO DI DIRITTI AL PREMIO CAMPAGNA 2004

Il presente modulo di notifica di trasferimento di diritto al premio deve essere utilizzato per comunicare all'AGEA ogni passaggio di tali diritti da un produttore (cedente) all'altro (acquirente).

La notifica, compilata in ogni sua parte e corredata di eventuale documentazione aggiuntiva , dovrà essere conservata in originale presso il CAA cui il produttore acquirente ha conferito mandato esclusivo.

Le restanti due copie devono essere conservate rispettivamente dal produttore acquirente e dal produttore cedente.

Nel caso di produttori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA, la notifica compilata in ogni sua parte dovrà pervenire all'AGEA in originale, direttamente o tramite terzi mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, utilizzando obbligatoriamente l'apposita busta che viene distribuita unitamente alla modulistica.

Sulla busta devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e barrata l'apposita casella per segnalare per quale tipologia di animali si sta presentando la notifica.

Nell'introdurre la notifica occorre fare in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della stessa il numero della richiesta ed il relativo codice a barre.

La compilazione dei quadri deve essere effettuata in modo chiaro, completo ed in stampatello.

Ogni modello di notifica è costituito dalle seguenti parti:

- Dati identificativi del produttore cedente e acquirente;
- Dati relativi al trasferimento.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE ED ACQUIRENTE

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione degli identificativi anagrafici che possano pregiudicare la correttezza della notifica.

Produttore cedente:

Indicare il codice aziendale, la Partita IVA, il cognome o la ragione sociale del cedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia di nascita (per Roma indicare RM).
Inoltre dovrà essere indicato il numero di quota che il produttore cedente detiene.

Produttore acquirente:

Indicare obbligatoriamente il codice aziendale, la Partita IVA, il cognome o la ragione sociale dell'acquirente. Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione dal possesso della Partita IVA, indicare solo il codice fiscale e barrare la casella "ESENZIONE ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA". Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Domicilio o sede legale

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore acquirente.

DATI RELATIVI AL TRASFERIMENTO

Diritti caduti

Specificare il numero di diritti caduti.
Nel caso di trasferimento di una quota vacche nutrici indicare sia gli interi che i decimali.
Indicare, se il trasferimento è a titolo temporaneo, l'anno di scadenza del contratto di cessione temporanea.

Modalità di trasferimento

Specificare se insieme ai diritti si trasferisce anche l'azienda. Nel caso in cui il trasferimento di diritti avviene senza il trasferimento dell'azienda, una quota parte dei diritti trasferiti, nella misura del 5% per ovicaprini e del 5% per vacche nutrici, viene versata senza alcun compenso nella "Riserva nazionale".

Informazioni aggiuntive

Se il trasferimento avviene tra consanguinei di primo grado, barrare l'apposita casella ed allegare la documentazione comprovante l'esistenza di tale relazione, sottolineando che tale adempimento ha carattere esclusivamente informativo.

Il trasferimento di diritti deve essere sottoscritto dai due contraenti e le Firme devono essere autenticate a norma di Legge.

N.B.: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

NOTE ESPLICATIVE PER LA VARIAZIONE DI INTESTAZIONE QUOTA CAMPAGNA 2004

Il presente modello di variazione di intestazione quota deve essere utilizzato per comunicare all'AGEA le modifiche che può subire la titolarità di diritto al premio.

Nel caso di produttori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA, la variazione compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione aggiornata, dovrà essere conservata presso il CAA stesso

Nel caso di produttore che non si avvale dell'assistenza di un CAA la variazione, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione aggiornata, dovrà pervenire all'AGEA in originale direttamente o tramite terzi, utilizzando obbligatoriamente l'apposita busta che viene distribuita gratuitamente unitamente alla modulistica.

Sulla busta devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e barrata l'apposita casella per segnalare per quale tipologia di animali si sta presentando la variazione. Nell'introdurre la variazione occorre fare in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della stessa il numero della variazione ed il relativo codice a barre.

In tutti i casi la copia restante deve essere conservata dal titolare definitivo.

La compilazione dei quadri deve essere effettuata in modo chiaro, completo ed in stampatello.

Ogni modello di variazione è costituito dalle seguenti parti:

- **Dati identificativi dell'intestatario originario/delegato dagli eredi**
- **Dati identificativi del beneficiario della variazione della titolarità**
- **Motivo della variazione di quota.**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO ORIGINARIO/ DELEGATO DAGLI EREDI

Intestatario originario/delegato degli eredi:

Si dichiara l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione degli identificativi anagrafici che possano pregiudicare la correttezza della variazione.

Indicare il codice aziendale, la Partita IVA, il cognome o la Denominazione dell'Azienda. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il codice fiscale, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Dovrà essere inoltre indicato il numero della quota che il produttore originario/delegato dagli eredi intende variare di intestazione.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DELLA VARIAZIONE DI TITOLARITÀ

Beneficiario della variazione

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione degli identificativi anagrafici che possano pregiudicare la correttezza della variazione.

Indicare il codice aziendale, la Partita IVA, il cognome o la Denominazione dell'Azienda. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il codice fiscale, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia di nascita (per Roma indicare RM).

MOTIVO DELLA VARIAZIONE

Barrare una delle caselle previste per la variazione.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla casella 5 poiché è possibile variare gli estremi anagrafici solo se si riscontrino inesattezze negli stessi da parte dell'intestatario originario.

Laddove invece vi sia una cessazione di attività (passaggio della quota tra consanguinei) è necessario utilizzare esclusivamente il modello di trasferimento quota.

N.B.: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

03A14287

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Forte militare», sito nel comune di Novacella II.

Con decreto interministeriale n. 1296 datato 17 luglio 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico Militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Forte militare», sito nel comune di Novacella II alla P.T. 36/II F.M. 6-bis p. ed 40/1-41 e p.f. 181-182, F.M. 1-4 p. ed 40/2, F.M. 2 p.f. 170/1-170/2-170/3-170/4-170/5-171/1 - 171/2-172-179-180-183-190/1-190/2 e 190/3, per una superficie complessiva di mq 123.541 è iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

03A14209

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Ex aereoporto militare», sito nel comune di Castiglione del Lago.

Con decreto interministeriale n. 1295 datato 25 giugno 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato di un'aliquota dell'immobile demaniale denominato «Ex aereoporto militare», sito nel comune di Castiglione del Lago (Perugia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 45, mappale 1151 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 5325 - ramo Difesa Esercito.

03A14208

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 dicembre 2003

Dollaro USA	1,2496
Yen giapponese	133,72
Corona danese	7,4446
Lira Sterlina	0,70360
Corona svedese	9,0770
Franco svizzero	1,5594
Corona islandese	89,63
Corona norvegese	8,4210
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58620
Corona ceca	32,560
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,69
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6685
Lira maltese	0,4312
Zloty polacco	4,6882
Leu romeno	41072
Tallero sloveno	236,8500
Corona slovacca	41,145
Lira turca	1752635
Dollaro australiano	1,6742
Dollaro canadese	1,6380
Dollaro di Hong Kong	9,7010
Dollaro neozelandese	1,9139
Dollaro di Singapore	2,1278
Won sudcoreano	1496,13
Rand sudafricano	8,2333

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00139

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401004/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77